SENATO DELLA REPUBBLICA

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 15 MARZO 2023
41ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.
La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE REFERENTE
(591) *Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare*
(Esame e rinvio)

Il relatore DE PRIAMO (*FdI*) dà conto del disegno di legge di iniziativa governativa n. 591, avente ad oggetto la conversione del decreto-legge n. 20 del 10 marzo 2023, che si compone di dodici articoli.
L'articolo 1 reca misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri, prevedendo, per il triennio 2023-2025, in deroga all'ordinaria programmazione dei flussi, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per definire le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri da Paesi terzi, al fine di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro subordinato, stagionale e autonomo. In particolare, il predetto DPCM deve disporre in ordine ai criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso, tenendo conto dell'analisi del fabbisogno del mercato, oltre che in ordine alle quote massime di ingresso di lavoratori stranieri, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento, per le causali stabilite dal testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto-legislativo n. 286 del 1998.
È contemplata peraltro l'opportunità di adottare ulteriori decreti durante il triennio. Da ultimo, si dispone che con tali decreti vengano riservate quote preferenziali ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovano per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dai traffici migratori irregolari.
Con riguardo all'articolo 2, il comma 1 novella l'articolo 22 del testo unico sull'immigrazione, allo scopo di introdurre misure di semplificazione e accelerazione della procedura di rilascio del nulla osta al lavoro. In particolare, si prevede che lo sportello unico per l'immigrazione rilasci il nulla osta dopo aver acquisito le informazioni dalla questura competente. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, in mancanza dell'acquisizione e comunicazione di elementi ostativi da parte della questura competente e in presenza degli altri presupposti stabiliti dalla normativa, lo sportello unico per l'immigrazione è tenuto a rilasciare in ogni caso il predetto nulla osta. Al rilascio del nulla osta viene riconosciuto l'effetto di autorizzazione all'instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente inizio dell'attività lavorativa.
Nel testo unico sull'immigrazione viene inserito l'articolo 24-*bis*, recante una serie di procedure semplificate di verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo e della congruità del numero delle richieste presentate: esse vengono demandate alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. I criteri adottati nel corso di tali verifiche riguardano: la capacità patrimoniale, l'equilibrio economico-finanziario, il fatturato, il numero dei dipendenti, nonché il tipo di attività svolta dall'impresa. In caso di esito positivo di tali controlli, viene rilasciata un'apposita asseverazione da allegare alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero. Tale asseverazione non è richiesta per le istanze

presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che abbiano sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo d'intesa. In tali casi, il nulla osta al lavoro è sostituito dalla comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-*ter,* del testo unico. L'asseverazione, per effetto di un'ulteriore novella all'articolo 22, viene dunque inclusa nell'elenco dei documenti che il datore di lavoro deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione ai fini della richiesta di nulla osta. Ad ogni modo, è fatta salva la possibilità che l'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, effettui controlli a campione sul rispetto delle procedure descritte. In presenza di elementi ostativi*,* è prevista la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione del contratto di soggiorno e la revoca del permesso di soggiorno.

L'articolo 3 reca alcune novelle all'articolo 23 del testo unico. In particolare, si modifica la rubrica dell'articolo e si istituisce l'attività di formazione civico-linguistica, rivolta a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché agli apolidi), da svolgersi accanto alle attività di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine.

Si introduce poi il comma 2-*bis,* che consente, al di fuori delle quote relative ai flussi di lavoratori stranieri, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero che completi le attività di istruzione e formazione previste al comma 1 del medesimo articolo 23: in tali evenienze, il nulla osta è rilasciato senza limiti numerici. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è tenuto ad adottare linee guida circa le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e i criteri per la loro valutazione. Il medesimo Ministero comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti ai corsi di formazione. Alla sussistenza di elementi ostativi consegue la revoca del visto e del nulla osta, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.

Per altro verso, con l'introduzione del comma 4-*bis* all'articolo 23, si dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso di agenzie strumentali e società *in house*, abbia la facoltà di stipulare accordi di collaborazione e intese tecniche con soggetti pubblici e privati - operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi - per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e per la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, al fine di permettere a questi ultimi l'ingresso con le procedure semplificate di cui al comma 2-*bis*. Dunque, per effetto dell'introduzione del suddetto comma 2-*bis*, il comma 2 dell'articolo 3 sopprime il vincolo delle quote cui la disciplina previgente subordinava il flusso dei lavoratori stranieri per motivi di studio e formazione.

L'articolo 4 mira a prolungare la durata del permesso di soggiorno, rilasciato rispettivamente per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare, di massimo tre anni per ciascun rinnovo.

L'articolo 5 riserva una priorità, rispetto ai nuovi richiedenti, in favore dei datori di lavoro che abbiano già avanzato - ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022 - regolare domanda di assegnazione di lavoratori agricoli non comunitari e la cui richiesta non sia già stata soddisfatta.

Inoltre, al fine di ottimizzare il contrasto alle agromafie, interviene sul comma 4-*quater* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 22 del 2005, attribuendo la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria al personale dirigenziale e non dirigenziale inquadrato nelle aree "elevate professionalità" e "funzionari", in servizio presso l'Ispettorato centrale della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, inquadrandolo in base al CCNL comparto funzioni centrali 2019-2021.

L'articolo 6 prevede misure straordinarie in materia di gestione dell'impresa aggiudicataria di un appalto di fornitura di beni e servizi, relativi al funzionamento dei centri governativi destinati all'accoglienza o al trattenimento dei migranti. Nello specifico, il comma 1 contempla le ipotesi in cui si rinvengano gravi inadempimenti degli obblighi previsti dallo schema di capitolato di gara adottato con decreto del Ministro dell'interno, ovvero quelle in cui l'immediata cessazione dell'esecuzione del contratto possa compromettere la continuità dei servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali: in tali casi, si autorizza il prefetto a nominare con decreto uno o più commissari qualificati per la gestione dell'impresa, limitatamente all'esecuzione del contratto di appalto.

Il comma 2 precisa le modalità di quantificazione del compenso dei commissari e la gestione degli utili prodotti dall'esecuzione del contratto oggetto della misura straordinaria. Ai sensi

del comma 3, il prefetto è tenuto ad avviare le procedure per l'affidamento diretto di un nuovo appalto e, al subentro del nuovo aggiudicatario, a dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento, nonché la cessazione dei commissari dalle funzioni.

L'articolo 7, comma 1, dispone l'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1, del testo unico, concernente la specifica disciplina del divieto di respingimento ed espulsione di una persona in ragione del rispetto della sua vita privata e familiare. Più specificatamente, viene abrogata la previsione normativa che, ai fini della valutazione del presupposto citato, fa riferimento alla natura e all'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, al suo effettivo inserimento sociale in Italia, alla durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché all'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine.

I commi 2 e 3 recano norme transitorie: da un lato, viene estesa l'efficacia della predetta normativa abrogata ai soggetti che - alla data di entrata in vigore del presente decreto - abbiano già avviato l'*iter* di presentazione dell'istanza alla questura competente; dall'altro, è disposto, per i possessori di permessi di soggiorno ancora validi e già rilasciati, il rinnovo per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza, ferma restando la possibilità di conversione del titolo di soggiorno in motivi di lavoro, ove ne ricorrano i presupposti.

L'articolo 8 mira ad introdurre un aggravamento sanzionatorio per i reati commessi in materia di immigrazione clandestina. Al comma 1, la lettera *a)* interviene sull'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione, modificando le cornici edittali delle fattispecie previste dai commi 1 e 3, dei quali si innalzano di un anno i rispettivi limiti minimi e massimi di pena detentiva.

La lettera *b)* introduce una nuova fattispecie di reato, intitolata "Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina" volta a punire chi, a vario titolo, contribuisca ad organizzare il trasporto o l'ingresso di stranieri nel territorio dello Stato con modalità pregiudizievoli per la vita o l'incolumità delle persone ovvero con trattamenti inumani e degradanti. Le pene previste al comma 2 sono le seguenti: reclusione da venti a trenta anni, se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone, oppure la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone; reclusione da quindici a ventiquattro anni, se dal fatto deriva - sempre quale conseguenza non voluta - la morte di una singola persona; reclusione da dieci a venti anni, quando si verifichino lesioni gravi o gravissime a carico di una o di più persone.

Inoltre, il comma 3 della nuova disposizione richiama le aggravanti di cui all'articolo 12, comma 3, lettere *a), d)* ed *e)* e la disciplina del relativo concorso (comma 3-*bis*).

Quanto alla norma recata dal comma 6 della nuova disposizione, viene precisato che, ai fini della sussistenza della giurisdizione italiana, non assume rilievo se l'evento si sia verificato al di fuori del territorio dello Stato italiano, purché le condotte siano state comunque finalizzate a procurare l'ingresso illegale nel territorio italiano.

L'articolo 9, recante disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale, interviene sull'articolo 35-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 25 del 2008, nella parte in cui prevede che il richiedente risieda all'estero, al fine di circoscrivere l'ipotesi ai casi in cui la persona si trovi in altro Paese terzo al momento della proposizione del ricorso.

Si modifica, inoltre, l'articolo 13, comma 5-*bis*, del testo unico, con l'effetto di sopprimere la convalida del giudice di pace per l'esecuzione di un decreto di espulsione, già disposta da un'altra autorità giudiziaria.

Infine, in attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, sopprime il meccanismo di intimazione a lasciare il territorio nazionale entro il termine di quindici giorni, previsto in occasione della notificazione allo straniero del rifiuto del permesso di soggiorno.

L'articolo 10, al fine di garantire una maggiore speditezza delle procedure di ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri, modifica l'articolo 19 del decreto-legge n. 13 del 2017, riconoscendo la facoltà di derogare alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, fino al 31 dicembre 2025, salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Gli articoli 11 e 12 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e la previsione sull'entrata in vigore del decreto.

Il PRESIDENTE ricorda che, nell'Ufficio di Presidenza di ieri, si è convenuto di svolgere un ciclo di audizioni informali, fissando per le ore 20 di oggi il termine per indicare i nominativi dei soggetti da convocare in audizione. È stata concordata altresì una ripartizione tra i Gruppi del numero di auditi, che complessivamente non sarà superiore a 22. Tali audizioni dovrebbero svolgersi martedì 21 marzo, dalle ore 9 alle ore 11,30 e al termine della seduta dell'Assemblea.
Infine, si è stabilito di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno per le ore 17 di lunedì 27 marzo.
La Commissione conviene.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) chiede se sia possibile ricevere contributi scritti da parte di altri esperti, oltre a quelli convocati in audizione.

Il PRESIDENTE risponde affermativamente, assicurando che tutta la documentazione scritta inviata dagli auditi e da ulteriori soggetti sarà acquisita e pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.
Dichiara quindi aperta la discussione generale.
Non essendovi richieste di intervento, l'avvio della discussione generale è rinviata ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 21 MARZO 2023

42ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.
La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(591) *Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare*

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE, stante l'assenza di richieste di intervento, propone di rinviare alla seduta già convocata per le ore 14 di domani, mercoledì 22 marzo, l'avvio della discussione generale sul provvedimento in titolo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 591 (D-L 20/2023 - INGRESSO LAVORATORI STRANIERI E CONTRASTO IMMIGRAZIONE IRREGOLARE)

Il PRESIDENTE avverte che la documentazione fatta pervenire dagli auditi in relazione alle audizioni informali sul disegno di legge n. 591 (d-l 20/2023 - ingresso lavoratori stranieri e contrasto immigrazione irregolare), svolte oggi in Ufficio di Presidenza, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 22 MARZO 2023
43ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.
La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(591) ***Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo e rinviato nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che ieri si sono svolte le audizioni informali in sede di Ufficio di Presidenza.
Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che, nel corso delle audizioni, sono state confermate perplessità e preoccupazioni riguardo al provvedimento in esame. A suo avviso, essendo stato il decreto-legge varato dal Consiglio dei ministri all'indomani della tragedia di Cutro nella sala consiliare di tale località, era legittimo presumere che prevedesse misure per scongiurare ulteriori morti in mare. Al contrario, non si comprende in quale modo il Governo intenda offrire la protezione internazionale ai migranti prima della loro partenza, che si intende scoraggiare, né è specificato in che modo l'operazione di polizia della Guardia di finanza, in caso di condizioni del mare proibitive, possa automaticamente determinare un intervento della Guardia costiera, dotata di imbarcazioni adeguate al soccorso.
Un'altra criticità è rappresentata dalla soppressione del riconoscimento della protezione speciale, quando l'espulsione comporterebbe una violazione del diritto della persona al rispetto della vita privata e familiare. La norma, tra l'altro, essendo immediatamente applicabile, ha ingenerato incertezza in attesa della conversione in legge del decreto e, in ogni caso, finisce per accrescere le difficoltà e le sofferenze di soggetti fragili, cui viene negato un diritto che sarebbe riconosciuto in base agli obblighi internazionali.
Riguardo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, sarebbe preferibile prevedere un nuovo istituto giuridico, che consenta ai migranti di attivare la richiesta già nei Paesi di origine, dove presentare anche il ricorso avverso l'eventuale diniego. In questo modo, si potrebbero valorizzare gli investimenti in formazione e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Ritiene che, al fine di regolare i flussi migratori, si potrebbe prendere spunto dal modello tedesco, che consente di soddisfare una duplice esigenza: tutelare la vita di chi scappa da guerre e carestie e venire incontro alle necessità delle imprese di manodopera professionalizzata.

Il senatore LISEI (*FdI*) considera apprezzabile l'intervento del Governo, che risponde agli obiettivi di regolamentare i flussi migratori, segnalando la possibilità di ingresso legale in Italia, e di contrastare sia il traffico di esseri umani, attraverso l'aumento delle pene per gli scafisti, sia l'immigrazione irregolare.
A suo avviso, le misure in esame sono volte proprio a evitare che si ripetano tragedie come quelle che si sono verificate negli ultimi vent'anni, nonostante la partecipazione dell'Italia a diverse missioni marittime, quali le operazioni "Sophia" e "Mare Nostrum": dati inconfutabili dimostrano, infatti, che la diminuzione delle morti in mare è strettamente legata alla

riduzione delle partenze dei migranti. A tal fine, il Governo ha avviato una serie di incontri bilaterali con Paesi frontalieri e africani per la realizzazione di accordi commerciali, volti anche a migliorare le condizioni economiche dei territori da cui provengono i migranti.
Per quanto riguarda l'articolo 7 del decreto-legge, ritiene opportuna la modifica all'istituto della protezione speciale, in quanto la precedente formulazione consentiva una sanatoria generalizzata degli ingressi irregolari. Del resto, l'ordinamento già prevede il diritto d'asilo e altre forme di protezione per chi fugge da contesti drammatici.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) precisa che, nel corso delle audizioni, sono emerse preoccupazioni circa il nuovo regime della protezione speciale. Chiede pertanto se il Governo intenda rivedere la norma prevista dall'articolo 7.
Quanto all'ampliamento dei flussi regolari, giudicato positivo dalle associazioni di categoria imprenditoriali, domanda se vi siano previsioni circa il reale impatto di tale misura. A suo avviso, ciò potrebbe contribuire ad affrontare l'argomento, superando le contrapposizioni ideologiche.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) ritiene che il provvedimento rappresenti un significativo passo avanti sul tema dell'immigrazione. È infatti ormai matura la consapevolezza, da un lato, che sia indispensabile regolare gli ingressi dei migranti e, dall'altro, che occorra scoraggiare le partenze, anche avviando un percorso di sviluppo e crescita nei Paesi di origine, in modo da favorire anche le imprese italiane.
Auspica un costruttivo confronto sul provvedimento con cui, a suo avviso, si procede correttamente nella direzione di creare condizioni socioculturali e percorsi di inclusione per una società italiana inevitabilmente sempre più multietnica.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) ritiene condivisibile l'impostazione del Governo sul tema dell'immigrazione, espressa attraverso il decreto-legge n. 1 del 2023 (cosiddetto "decreto ONG") e quello in esame. In sostanza, si affronta un problema ormai strutturale, con l'intento di impedire lo sfruttamento degli esseri umani e, al contempo, evitare l'accoglienza indiscriminata: chi ha diritto alla protezione internazionale deve essere accolto in Europa e vedersi riconosciuti i propri diritti.
Sulle politiche migratorie rileva ancora alcune difficoltà nel rapporto con l'Unione europea, che si è limitata finora a prendere misure per frenare l'emergenza sulla rotta balcanica, prevedendo anche aiuti economici alla Turchia, ma nulla ha previsto per la rotta mediterranea. Ritiene quindi indispensabile che gli altri Paesi europei collaborino con l'Italia per gestire il fenomeno migratorio.
Nel ribadire il consenso della Lega al provvedimento in esame, auspica che sia possibile migliorare il testo, anche sulla base delle indicazioni fornite dai sindacati delle forze di polizia.

Il senatore CATALDI (*M5S*) concorda sulla esigenza di regolare i flussi migratori, tuttavia ritiene impraticabili le soluzioni individuate dal Governo, in particolare la realizzazione di corridoi umanitari e la previsione di ingressi legali, perché chi fugge da guerre e miseria per salvarsi la vita non è detto che possa utilizzare questi canali.
A suo avviso, la politica dovrebbe avere un approccio più attento ai profili umanitari, evitando di caratterizzare gli immigrati come nemici da cui difendersi e considerandoli, invece, come una risorsa, considerato che l'Italia è a rischio di spopolamento.
Ritiene inopportuno l'inasprimento delle pene, senza verificare se vi sia una effettiva necessità in tal senso oppure una mera incapacità di applicazione di quelle vigenti. In ogni caso, bisognerebbe discernere tra chi è posto alla guida delle imbarcazioni, ma è comunque un migrante, e chi fa parte di organizzazioni criminali.
Infine, dopo aver sottolineato la necessità di un intervento più significativo della cooperazione internazionale, considera inammissibile che si continuino a vendere armi ai Paesi in cui sono in corso conflitti, proprio per non contribuire a creare le condizioni drammatiche da cui molti sono poi costretti a fuggire.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) osserva che la posizione della maggioranza e del Governo sull'immigrazione è nettamente differente da quella delle opposizioni, poiché la questione è affrontata solo sotto il profilo securitario e dell'ordine pubblico, mentre dovrebbe

essere considerata come una risorsa, dato lo spopolamento dell'Italia e la necessità di manodopera da parte delle imprese. Si tratta quindi di un approccio politico-culturale del tutto diverso, che lascia presagire l'impossibilità di modificare in modo significativo il testo proposto dal Governo.

Chiede quindi chiarimenti su due aspetti specifici. In primo luogo, come sottolineato da costituzionalisti ed esperti auditi in Commissione, non è chiaro quale regime sarà applicato agli immigrati a cui è stata già riconosciuta la protezione speciale di cui al terzo periodo dell'articolo 19, comma 1.1, del Testo unico sull'immigrazione. Infatti, con l'entrata in vigore della nuova disciplina, questi potrebbero trovarsi improvvisamente in una situazione di illegalità.

In secondo luogo, la rimodulazione di alcuni termini operata dall'articolo 9 comma 3, in particolare i quindici giorni per lasciare il territorio nazionale dopo la notifica del rifiuto del permesso di soggiorno, appare incomprensibile e vessatoria nei confronti dello straniero, che non ha più modo di rivolgersi a uno studio legale per la tutela dei propri diritti, e in contraddizione con i principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

Il Presidente BALBONI (*FdI*) esprime l'auspicio che, data la complessità e l'importanza dell'argomento, il confronto sia scevro da connotazioni ideologiche e consenta effettivamente di migliorare il testo del decreto-legge.

A suo avviso, non vi sono contrapposizioni insuperabili tra maggioranza e opposizione, in quanto è ampiamente condiviso l'obiettivo di consentire l'immigrazione attraverso corridoi umanitari e fare in modo che i migranti possano vivere in modo decoroso, vedersi riconosciuti diritti e doveri e ottenere una professionalità da spendere in futuro, eventualmente, anche nel proprio Paese di origine.

Pertanto, solo l'immigrazione regolata può davvero diventare una risorsa. Al contrario, l'accoglienza indiscriminata rende impossibile assicurare servizi e diritti a chi arriva in cerca di un futuro migliore, soprattutto in un quadro europeo in cui molti Paesi stanno adottando misure restrittive nei confronti dell'immigrazione.

A tal fine, sottolinea l'importanza del ripristino dei flussi, operato dal Governo, e la previsione di corridoi umanitari, per fare in modo che in Italia arrivi chi ne ha veramente diritto secondo le norme internazionali, come, per esempio, i profughi provenienti dall'Afghanistan.

In tale contesto, ritiene si possano individuare le soluzioni più efficaci per assicurare il diritto di giungere in Italia in sicurezza e di svolgere un'attività lavorativa, collaborando al contempo con i Paesi di provenienza o di transito dei migranti, in modo che anch'essi traggano vantaggio dalla regolazione dei flussi. Ovviamente, su questo aspetto sarà determinante trovare un'intesa con l'Unione europea.

Sarebbe quindi opportuno, nell'esame del provvedimento, riuscire a convergere quanto meno su un'impostazione politica di massima, pur nella differenziazione degli specifici strumenti da adottare, per acquisire maggiore forza nel confronto con gli altri Paesi europei.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, la discussione generale si intende conclusa.

Il relatore DE PRIAMO (*FdI*), intervenendo in replica, si associa alle considerazioni del Presidente, che offrono anche una indicazione per l'esame nel merito del testo.

Auspica pertanto un confronto costruttivo in sede di esame delle proposte emendative.

Il sottosegretario MOLTENI, nell'apprezzare la pacatezza e l'equilibrio del confronto in Commissione su un tema divisivo come l'immigrazione, sottolinea che il provvedimento contiene alcune misure sicuramente condivisibili.

Innanzitutto, l'inasprimento delle pene per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina e l'introduzione della nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina sono volti a contrastare le organizzazioni criminali e mafiose.

In secondo luogo, a suo avviso, non può essere sottovalutata l'importanza della valorizzazione della immigrazione legale, attraverso il decreto flussi e la programmazione triennale degli ingressi, di cui all'articolo 1 del decreto-legge, con la possibilità di prevedere ulteriori quote successivamente, da assegnare in via preferenziale ai lavoratori di Stati che investano in formazione e promuovano campagne mediatiche sui rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari.

Segnala, altresì, la rilevanza di misure volte ad accelerare il rilascio del nulla osta al lavoro, soprattutto per venire incontro alle esigenze del settore agricolo e di quello del turismo.
Ritiene necessario, invece, aumentare il numero dei rimpatri e delle espulsioni, intervenendo sulle relative procedure, senza negare le garanzie previste dal diritto comunitario, per renderli certi ed effettivi.
Infine, precisa che l'articolo 7 del decreto sopprime una sola fattispecie della protezione speciale, considerato che - come ricordato dal Presidente del Consiglio - quella riconosciuta finora dall'Italia rappresentava un *unicum* nel contesto europeo. Pertanto, assicura che non verrà meno il riconoscimento del diritto d'asilo a chi presenta lo *status* di rifugiato, nonché il riconoscimento della protezione sussidiaria.
Esprime l'auspicio che sia possibile migliorare il testo del decreto-legge, tenendo presente che, nella situazione attuale, non si è in grado di garantire effettivamente il diritto alla formazione e al lavoro e l'inserimento sociale a tutti coloro che possiedono un permesso di soggiorno.

Il PRESIDENTE sospende la seduta, per svolgere un Ufficio di Presidenza dedicato all'organizzazione dei lavori sul ddl di conversione del decreto-legge n. 20/2023.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 15,35.

Il PRESIDENTE riferisce che, all'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza, si è convenuto, su richiesta di alcuni Gruppi, di prorogare alle ore 21 di lunedì 27 marzo il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, che potranno essere esaminati a partire dalla seduta che sarà convocata per le ore 16,30 di martedì 28 marzo.
Propone altresì di sconvocare la seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 23 marzo.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 23 marzo, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 28 MARZO 2023

44ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.
La seduta inizia alle ore 16,35.

IN SEDE REFERENTE

(591) *Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo scorso.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine previsto per le ore 21 di ieri, lunedì 27 marzo, sono stati presentati 125 emendamenti e 11 ordini del giorno (pubblicati in allegato al resoconto). Si riserva di comunicare domani le eventuali improponibilità, per estraneità di materia ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento.

Si procede pertanto alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 1.7, che tenta di porre rimedio alla inadeguatezza del decreto in esame, evidenziata nel corso delle audizioni, prevedendo che le quote stabilite per ciascun anno non possano essere inferiori alla metà delle istanze ricevute nell'anno precedente. In tal modo, si cerca di incrociare la domanda di protezione di chi scappa da guerra e miseria e la domanda di manodopera da parte delle imprese italiane dei settori agricolo, industriale e dei servizi.

Si sofferma quindi sull'emendamento 1.11, volto a favorire l'assunzione di manodopera in tempi brevi, stabilendo che, qualora le istanze eccedano almeno di un quarto del totale le quote disponibili, sia emesso un ulteriore decreto entro trenta giorni.

Quanto all'emendamento 1.0.1, sottolinea la necessità di applicare i decreti sui flussi di ingresso legale anche ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, per consentire loro di svolgere un'attività lavorativa regolare.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) illustra l'emendamento 1.8, richiamandosi alle considerazioni svolte dal senatore Giorgis sull'emendamento 1.7. Sottolinea che le scelte operate in questi mesi dal Governo, come peraltro quelle dei Governi precedenti, sembrano non tenere conto del grave calo demografico registrato in Italia, limitandosi ad affrontare la questione dell'immigrazione solo sotto il profilo securitario.

Si sofferma quindi sull'emendamento 1.16, che propone di sopprimere il comma 5 dell'articolo 1, con il quale si prevede di assegnare in via preferenziale quote di ingresso ai Paesi che svolgono campagne mediatiche per informare i propri cittadini sui rischi dei viaggi migratori illegali. A suo avviso, infatti, tale previsione è discriminatoria e inefficace, dato che chi parte è certamente informato dei rischi del viaggio, ma li considera inferiori a quelli che patirebbe restando nel suo Paese.

Con riferimento all'emendamento 1.0.2, sottolinea che - proprio per garantire la sicurezza pubblica, come auspicato dalla maggioranza - è necessario prevedere modalità di emersione dall'irregolarità almeno per le situazioni che presentano i requisiti richiesti.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) illustra l'emendamento 1.6, con cui si prevede una maggiore flessibilità dei decreti sui flussi in entrata, stabilendo che, qualora le richieste da parte dei datori di lavoro eccedano di oltre il 50 per cento le quote d'ingresso stabilite con decreto del Presidente del Consiglio, sia autorizzato un ulteriore numero di ingressi di

lavoratori stranieri, nella misura minima della metà e massima dei due terzi delle richieste eccedenti. In questo modo, si favoriscono gli ingressi legali nel Paese e si cerca di soddisfare l'esigenza di manodopera da parte delle imprese, che è molto più ampia di quella prevista dal Governo, come conferma anche il numero di richieste pervenute nel cosiddetto *click day* del decreto flussi.
L'emendamento 1.9 riguarda invece una quota di ingressi riservata per il settore del lavoro domestico, pari almeno al 20 per cento degli ingressi complessivamente stabiliti.
Auspica che sia possibile superare le contrapposizioni ideologiche e trovare una convergenza quanto meno sugli emendamenti che intendono accogliere le esigenze enunciate nel corso delle audizioni.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) precisa che l'emendamento 1.14, traendo spunto dalle audizioni delle rappresentanze del mondo agricolo, propone di semplificare e accelerare le procedure di esame delle domande di assunzione. Si prevede infatti la possibilità, in caso di reiterazione della istanza, di confermare la richiesta di assunzione senza necessità di allegare nuovamente la documentazione.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), con riferimento all'emendamento 1.15, si richiama alle considerazioni svolte dal senatore De Cristofaro a proposito dell'identico emendamento 1.16.
Con riguardo all'emendamento 1.17, invece, si prevedono quote dedicate ad apolidi e a rifugiati per tutelare persone particolarmente fragili.
Si passa alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 2.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) sottolinea che l'emendamento 2.2 ha la finalità di accelerare le procedure ordinarie per il rilascio del visto al lavoratore extracomunitario.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che l'emendamento 2.6 è volto ad agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, introducendo modifiche alla procedura di verifica della congruità delle domande di lavoro.
Evidenzia quindi l'importanza dell'emendamento 2.0.1, che istituisce la fattispecie del permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, in modo da aprire un canale legale di ingresso in Italia.
Si sofferma poi sull'emendamento 2.0.3, che - come altre proposte del Gruppo PD - è volto a facilitare la presenza legale sul territorio italiano per lo svolgimento di attività lavorativa, in questo caso con la prestazione di garanzia a favore di uno straniero per consentirgli l'inserimento nel mondo del lavoro.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) evidenzia che con l'emendamento 2.9, per soddisfare esigenze emerse nel corso delle audizioni, si consente il rilascio del permesso di soggiorno in attesa di occupazione, nei casi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro per cause imputabili al datore di lavoro.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) sottoscrive l'emendamento 2.11, con il quale si estende a tutti i cittadini stranieri già presenti in Italia la possibilità di chiedere l'assunzione a valere sui flussi legali. Del resto, sono rari i casi di assunzione di un lavoratore dall'estero.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 2.0.2, che amplia le possibilità di rilascio del permesso di soggiorno anche allo straniero che dimostri di essere integrato nel tessuto civile e sociale del Paese.
Si passa alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 3.1, con il quale si estendono le competenze che giustificano la possibilità di accedere alle quote, includendo quella civico-linguistica.
Si sofferma poi sull'emendamento 3.4, che ricomprende anche rifugiati e apolidi tra gli stranieri a cui è consentito l'ingresso per aver completato un ciclo di formazione, sull'emendamento 3.6, che inserisce le organizzazioni internazionali tra i soggetti con cui il

Ministero del lavoro può stipulare accordi di collaborazione per la promozione di percorsi di qualificazione, e sull'emendamento 3.9, che prevede la prestazione di garanzie economiche e di inserimento lavorativo in Italia per i lavoratori stranieri già formati.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) richiama l'attenzione sull'emendamento 3.3, che consente l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, al di fuori delle quote, ad apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite.

Il senatore DELLA PORTA (*FdI*) illustra l'emendamento 3.11, che - sulla scorta di esigenze manifestate dalle organizzazioni datoriali - mira ad agevolare le procedure di ingresso di lavoratori già formati non solo dal punto di vista professionale, ma anche linguistico.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 3.0.2, con il quale si prevedono misure straordinarie per prolungare la permanenza in Italia di cittadini russi, soprattutto di giovane età, che se rientrassero nel loro Paese d'origine, rischierebbero di subire atti persecutori.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) sottoscrive l'emendamento 3.0.2.

Il PRESIDENTE osserva che l'emendamento 3.0.2 è meritevole di attenta riflessione.
Si passa alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 4.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), con riferimento agli emendamenti all'articolo 4, si riserva di intervenire in dichiarazione di voto.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 4.0.4, che mira a garantire l'accesso all'assistenza sanitaria anche ai minori stranieri sprovvisti di un valido titolo di soggiorno. In tal modo, si intende evitare il ricorso agli organi giurisdizionali per l'esercizio di un diritto fondamentale, quello alla salute, che è riconosciuto e tutelato dalla Carta costituzionale e dai Trattati internazionali a cui essa si conforma.

Il PRESIDENTE fa presente che il Governo compirà un approfondimento particolare su questo argomento.
Si passa alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 5.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) sottolinea che l'emendamento 5.3 è simile all'emendamento 1.0.1 a prima firma del senatore Giorgis.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) illustra l'emendamento 5.0.1, con il quale si propone di innalzare a centomila unità la quota di ingressi di lavoratori stagionali nei settori agricolo e turistico-alberghiero, come richiesto dalle organizzazioni datoriali.
Si passa alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 6.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) richiama l'attenzione sull'emendamento 6.2, con il quale si prevede una sanzione ulteriore per le imprese che non abbiano rispettato gli obblighi stabiliti dal capitolato di gara per la realizzazione dei centri per i migranti. Tali ditte dovrebbero sostenere i costi per il ripristino delle strutture danneggiate per incuria o mancanza di manutenzione.

Il senatore CATALDI (*M5S*) illustra gli emendamenti 6.3, 6.4 e 6.5, che prevedono misure graduate da applicare in caso di commissariamento dei centri di accoglienza dei migranti.
In primo luogo, l'emendamento 6.3 sopprime la norma che stabilisce che l'utile d'impresa derivante dalla conclusione del contratto sia accantonato in apposito fondo e non possa essere distribuito né soggetto a pignoramento, a garanzia del risarcimento del danno per inadempimento.
Qualora l'emendamento 6.3 fosse respinto, si potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di sopprimere solo la previsione della impignorabilità degli utili d'impresa accantonati, come

proposto dall'emendamento 6.4, oppure - anche in caso di impignorabilità - di salvaguardare in ogni caso i crediti da lavoro, come previsto dall'emendamento 6.5.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) segnala l'importanza dell'emendamento 6.0.1, che prevede l'incremento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, al fine di finanziare 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e 1.000 posti per l'accoglienza delle persone disabili o con disagio mentale.

La senatrice MAIORINO (*M5S*), nell'illustrare l'emendamento 6.0.2, si associa alle considerazioni svolte dal senatore Parrini a proposito dell'emendamento 6.0.1.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) sottolinea che l'emendamento 6.0.4, identico agli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2, mira a tutelare le categorie più fragili.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) annette particolare rilevanza all'emendamento 6.0.5, con il quale si istituisce una struttura di missione presso il Ministero dell'interno, con compiti di ricognizione di tutte le attività in essere e dei contributi pubblici, statali o europei, destinati a programmi per l'integrazione dei cittadini stranieri presenti regolarmente sul territorio nazionale.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) segnala che l'emendamento 6.0.6 introduce una ulteriore modalità di ingresso regolare per ragioni umanitarie. In tal caso, la richiesta del visto può essere presentata direttamente nel Paese di origine.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 6.0.7, che è simile all'emendamento 6.0.6 ma prevede altresì una programmazione annuale del numero dei visti per motivi umanitari.

Il PRESIDENTE, in considerazione della particolare complessità degli articoli 7 e 8, propone di rinviare a domani, mercoledì 28 marzo, il seguito dell'illustrazione dei restanti emendamenti e degli ordini del giorno, posticipando alle ore 10 la seduta antimeridiana già convocata per le ore 9.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,40.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 591

G/591/1/1
Zanettin, Matera

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione,

premesso che:

al fine di rispondere più efficacemente alle specifiche esigenze del mercato del lavoro interno e favorire la migrazione legale per motivi di lavoro, il decreto-legge prevede, all'articolo 1, la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle quote massime di ingresso di lavoratori stranieri provenienti da Paesi terzi,

considerato che:

l'impatto del provvedimento sul prodotto interno lordo dipenderà dai criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri individuati con il decreto di cui all'articolo 1, i quali devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro,
impegna il Governo:

a prevedere, nel decreto di cui all'articolo 1, criteri che consentano di reperire il capitale umano con le conoscenze e le competenze professionali richieste dal mercato del lavoro, facilitando l'incontro tra domanda e offerta anche per i profili professionali più qualificati e di più difficile reperimento, anche sulla base delle indicazioni raccolte dal confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale.

G/591/2/1
Borghese

Il Senato della Repubblica
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,

premesso che:
l'articolo 1 del decreto legge in conversione reca misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri prevedendo, per il triennio 2023-2025, in deroga all'ordinaria programmazione dei flussi di ingresso, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della definizione delle quote massime di ingresso di lavoratori stranieri provenienti da Paesi terzi, al fine di rispondere più efficacemente alle specifiche esigenze del mercato del lavoro interno e favorire la migrazione legale per motivi di lavoro;
è di fondamentale importanza incentivare i rapporti e gli scambi di cittadini con i Paesi terzi che hanno i più solidi e duraturi legami con il nostro Paese e che si fondano su una forte condivisione delle radici culturali comuni,

considerato che:
sono esigue le quote riservate ai cittadini di Paesi di cui alla premessa che possono entrare in Italia come emerge anche dal Decreto flussi per il 2022;
l'attuale Governo ha sempre rivendicato una politica di vicinanza a quei Paesi, come l'Argentina e altri del continente americano, che sono stati oggetto di una massiccia emigrazione di connazionali nel secolo scorso;
a titolo esemplificativo il Decreto flussi del 2010 prevedeva una quota specifica di ingressi riservati a lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, contenente le qualifiche professionali dei

lavoratori stessi costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile,

impegna il Governo

nelle prossime determinazioni dei flussi migratori in entrata a favorire, riservando delle quote specifiche, l'ingresso di cittadini provenienti da quei Paesi, come Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, con i quali sono più solidi i legami storici, culturali ed etnici o di quei cittadini che siano di discendenza italiana;

ad avviare con i medesimi Paesi delle trattative per la stipula di accordi, ove non già stipulati, in materia migratoria che favoriscano lo scambio reciproco di lavoratori e studenti.

G/591/3/1
Maiorino, Cataldi, Bevilacqua, Naturale

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge del 10 marzo 2023, n. 20, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (AS 591),

premesso che:

l'articolo 1 reca misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri sul territorio nazionale;

il fenomeno migratorio nella sua globalità non può essere limitato solamente alle migrazioni determinate da guerre e persecuzioni, la sua gestione deve anche necessariamente comprendere la gestione della migrazione di tipo economico;

proprio per le sue caratteristiche transfrontaliere anche la migrazione economica deve trovare una risposta globale e comune all'interno dell'Unione Europea che dovrà non solo strutturare un nuovo e più funzionale sistema comune di asilo europeo, ma dovrà essere capace di gestire i migranti economici in modo funzionale alla richiesta di manodopera del sistema industriale europeo e alla competitività del mercato unico,

impegna, quindi, il Governo:

ad attivare nelle competenti sedi europee le opportune interlocuzioni per avviare un piano di gestione solidale e comune dei migranti economici, attraverso la determinazione di flussi di ingresso legali per lavoratori stranieri a livello europeo.

G/591/4/1
Lisei, Della Porta, Spinelli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (A.S. 591),

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame reca alcune modifiche alla disciplina sui programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, rivolte a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

si prevede, in particolare, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero che completa le attività di istruzione e formazione, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato, al di fuori delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri,

considerato che:

il settore del trasporto marittimo è chiamato oggi ad affrontare una grave carenza di personale marittimo che si è qualificata come strutturale a livello di sistema paese ed ha assunto, in occasione dei picchi di lavoro che interessano le compagnie di navigazione nella fase estiva dei servizi, in particolare rispetto all'attività di collegamento con le isole, un carattere di emergenza tale da mettere a rischio l'operatività stessa dei servizi forniti con ovvi

conseguenziali impatti sulle industrie turistiche isolane e sul diritto, costituzionalmente garantito, alla continuità territoriale;

visto lo scenario di significativa gravità, il Governo, di concerto con le Parti sociali ed in coordinamento con le Associazioni nazionali rappresentanti le imprese di armamento navale italiano particolarmente attive nel settore dei servizi di collegamento con le isole, sta coltivando fattive collaborazioni volte all'individuazione delle corrette iniziative finalizzate a mantenere l'operatività di questo settore strategico, ponendosi quale obiettivo l'implementazione di iniziative formative e di semplificazione amministrativa, per fronteggiare la strutturale carenza di personale, sia con riferimento all'imminente stagione estiva 2023, sia nel medio periodo;

le rilevazioni circa la reale entità della carenza di personale marittimo, effettuate al fine di circoscrivere ed identificare i reali fabbisogni delle compagnie di navigazione, hanno messo in evidenza una situazione preoccupante che rischia di determinare, anche in occasione dei prossimi mesi, la necessità di individuare soluzioni straordinarie e temporanee finalizzate a rimediare ad una problematica oramai cronica del sistema,

valutato inoltre che:

in assenza di misure correttive in ambito formativo e di semplificazione del settore, che consentano di sopperire alla presente grave necessità, il sistema del trasporto marittimo nazionale rischia di non essere più in grado di assicurare i servizi marittimi di continuità territoriale con le isole;

secondo il dato sul 2023 raccolto dalle associazioni di categoria, il fabbisogno oggi consolidato di personale marittimo complessivo, riferito alla totalità delle figure professionali, tra comuni sottoufficiali ed ufficiali, allo stato attuale di difficoltoso reperimento, rileva una carenza di personale per la prossima stagione estiva pari a circa 3.000 marittimi. Lo stesso, rappresenta un dato strutturale e che promette di ripresentarsi nell'ambito dei picchi di lavoro estivi dei prossimi anni,

impegna il Governo a:

valutare ed individuare, sentite le associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative del settore marittimo, le parti sociali e tutti gli enti preposti di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, i reali fabbisogni del mercato del lavoro nel settore del trasporto marittimo al fine di considerare l'estensione della possibilità di impiego di personale straniero extra-quote massime ammesso nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, con il previsto DPCM, e consentire alle compagnie marittime di intercettare queste necessarie risorse professionali così da garantire i servizi rispetto all'imminente stagione estiva 2023 e poter fronteggiare la generale e strutturale carenza di personale che affligge il settore.

G/591/5/1
Romeo, Dreosto, Pirovano, Spelgatti, Tosato

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,

premesso che:

i tumulti, iniziati in Tunisia a cavallo tra il 2010 e il 2011, passati alla storia con la denominazione di "primavere arabe" - hanno generato un arco di crisi che ha coinvolto gran parte del mondo arabo e del c.d. Mediterraneo allargato, in particolar modo il quadrante del Nord Africa; le conseguenze politiche e sociali di tali dinamiche hanno determinato un alto grado di instabilità nella regione nordafricana e generato un aumento esponenziale dei flussi di immigrazione irregolare;

ad esclusione di alcune esperienze politiche, che assumono pertanto un carattere di eccezionalità, ancora oggi il Nord Africa e il Sahel presentano numerosi elementi di instabilità politica e conflitti di intensità variabile che generano per i Paesi coinvolti da una parte la difficoltà nella gestione del proprio territorio, dall'altra pericolosi vuoti di potere che vengono colmati da milizie eterodirette e formazioni jihadiste;

il recente conflitto in Ucraina, scatenato dall'invasione russa, acuisce il contesto di instabilità regionale sopra descritto, viste le ripercussioni che coinvolgono la sicurezza dell'intero quadrante mediterraneo;

come si apprende da numerose analisi tecniche e informazioni di stampa, la crescente influenza che le milizie paramilitari legate alla Federazione Russa hanno sui territori del Sahel e del Nord Africa ha ripercussioni dirette sul fenomeno dell'immigrazione illegale; parte del fenomeno migratorio va, di conseguenza, inquadrato all'interno di una cornice di guerra ibrida che ha come fine la minaccia alla stabilità e sicurezza dell' Unione europea,

considerato che:

la Tunisia - uno dei principali Paesi di partenza dei flussi migratori - continua a vivere una situazione di estrema fragilità economica e soffre l'incognita sul futuro dei finanziamenti del Fondo Monetario Internazionale, necessari per il sostentamento dello Stato;

la Libia continua a rimanere politicamente e territorialmente divisa e il rischio di un'escalation della guerra civile risulta essere permanente,

valutato infine che risulta certamente prioritario assumere tutte le iniziative ritenute utili per promuovere un rafforzamento delle frontiere esterne italiane, e conseguentemente dell'Unione Europea, al fine di contrastare i flussi migratori irregolari e la criminalità organizzata ad essa connessa; al contempo è fondamentale integrare tale azione interna con una intensa attività diplomatica sui territori di transito e partenza dei migranti, e porre in cima alle varie politiche di immigrazione e sicurezza il principio del disincentivo alla partenza come priorità per l'approccio a tale materia,

impegna pertanto il governo:

al fine di contrastare l'immigrazione illegale e le organizzazioni di trafficanti, a rendere prioritario, in una cornice multilaterale che coinvolga l'Unione Europea e l'Alleanza Atlantica, il supporto ad un processo di stabilizzazione, prevenzione e gestione delle crisi nell'area del Mediterraneo allargato.

G/591/6/1
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 2023, n. 20, recante Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,

premesso che,

le persone con esigenze specifiche non dovrebbero in linea di principio essere trattenute, e le condizioni ed esigenze particolari di alcune categorie di richiedenti asilo devono comunque essere prese in considerazione (vittime di trauma o tortura, minori, donne, vittime di tratta, persone affette da disabilità, persone anziane, persone LGBTI);

non appare prevista alcuna esclusione esplicita dalla procedura in frontiera delle persone vulnerabili o con esigenze specifiche, inclusi minori non accompagnati. Diversamente da quanto previsto dalla Direttiva 2013/32/UE che esplicita che tali richiedenti dovrebbero essere esonerati da tali procedure, qualora non possano godere del sostegno adeguato alla loro condizione;

l'attuale prassi di assegnazione di porti di sbarco sempre più lontani dai luoghi degli incidenti costringe le imbarcazioni con i naufraghi a bordo, fra cui persone in grave stato di vulnerabilità, ad estenuanti e superflui viaggi in mare, fino ad arrivare a situazioni paradossali come quella in cui i minori non accompagnati salvati in mare dalla GEO Barents hanno dovuto prima affrontare molte ore di navigazione per sbarcare al porto di La Spezia, per poi essere trasferiti nuovamente a sud, a Foggia. Bambine, bambini e adolescenti devono ricevere al più presto, come le altre persone che vengono salvate, l'assistenza umanitaria di cui hanno bisogno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di escludere esplicitamente dalle procedure in frontiera i minori e le persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 142/2015, in linea con il Considerando n. 30 della Direttiva 2013/32/UE e considerare che ai minori non accompagnati richiedenti asilo sia comunque garantita la permanenza nei progetti di accoglienza SPRAR anche dopo il compimento della maggiore età e sino alla definizione della domanda nonché, in caso di riconoscimento della protezione internazionale, sino al termine del periodo di sostegno all'integrazione.

G/591/7/1
Cataldi, Maiorino, Bevilacqua, Naturale

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge del 10 marzo 2023, n. 20, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (AS 591),

premesso che:

l'integrazione dei cittadini stranieri è un processo che richiede tempo e condizioni di vita dignitose, in un contesto sociale che non determini fenomeni di discriminazione o, peggio, di ghettizzazione;

per quanto la conoscenza della cultura e della lingua del paese di arrivo dei migranti possano apparire precondizioni acquisite, i cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia non sono sempre in grado di farsi comprendere e integrarsi per la mancanza di questi strumenti,

considerato che:

l'intersezione tra domanda e offerta di lavoro, anche quando agevolata dai patronati e dalle associazioni di categoria che si fanno tramite per mettere in contatto i migranti con famiglie o aziende, rischia di essere meno efficace se non supportata da una forma di conoscenza basilare della lingua e della cultura del paese di arrivo,

impegna il Governo:

a favorire politiche di integrazione come il potenziamento dei servizi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua e della cultura italiana in favore dei cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale.

G/591/8/1
Maiorino, Cataldi, Bevilacqua, Naturale

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge del 10 marzo 2023, n. 20, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (AS 591),

premesso che:

l'articolo 6 reca misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti;

i cittadini stranieri entrati in modo irregolare sul territorio nazionale, vengono condotti in centri governativi localizzati nei pressi delle aree di sbarco o di principale ingresso nel Paese per la prima assistenza sanitaria, il foto-segnalamento e la pre-identificazione;

nei centri, dove il sovraffollamento, soprattutto nei mesi estivi, rende critiche le condizioni dei migranti, si pone in atto anche un primo scambio di informazioni sulle procedure per l'asilo;

per richiedere invece un permesso di soggiorno, o un rinnovo, la fila davanti alle questure inizia a formarsi a notte fonda, per sperare di entrare all'ufficio immigrazione la mattina seguente e spesso gli stessi sportelli legali gratuiti consigliano agli stranieri di recarsi a notte fonda perché durante l'orario di apertura, spesso limitato alla mattina, riescono ad accedere solo una decina di persone ogni giorno;

impegna il Governo:

a potenziare le strutture interne per l'accoglienza, l'assistenza e l'instradamento dei migranti, nonché le strutture e gli organici preposti alla concessione ed al rilascio dei permessi di soggiorno.

G/591/9/1
Maiorino, Cataldi, Bevilacqua, Naturale

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge del 10 marzo 2023, n. 20, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (AS 591),

premesso che:

l'articolo 7 del decreto in esame rivede la disciplina della protezione speciale, prevedendo l'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1, del testo unico immigrazione di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, concernente la specifica disciplina del divieto di respingimento ed espulsione di una persona in ragione del rispetto della sua vita privata e familiare;

l'articolo 8 introduce nuove disposizioni penali al fine di contrastare l'immigrazione irregolare;

valutate le risultanze del ciclo di audizioni tenutosi presso la 1° Commissione in cui sono emerse evidenti criticità relativamente all'incertezza interpretativa derivante dalle modifiche apportate che rischiano di inficiare il diritto di asilo costituzionalmente garantito da un lato e, dall'altro, l'effettiva perseguibilità del reato introdotto dal nuovo articolo 12-*bis* del Testo Unico dell'immigrazione;

impegna il Governo:

a riferire periodicamente nelle competenti sedi parlamentari circa gli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto in esame.

G/591/10/1
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 2023, n. 20, recante Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,

premesso che:

le disposizioni contenute in particolare nell'articolo 7 lungi dal produrre un'incidenza concreta sulle cause delle stragi in mare o limitare le partenze, appaiono dirette a colpire i diritti e gli spazi di protezione delle persone che arrivano nel nostro Paese così come di quelle che vivono già in Italia;

nel 2022 le richieste di asilo per protezione speciale hanno regustrato un aumento del 5% rispetto all'anno precedente: in Italia, infatti, su un totale di 52.625 domande esaminate, sono state 10.865 i beneficiari di protezione speciale (21%), 6.161 coloro che hanno ottenuto lo status di rifugiato (12%), 6.770 la protezione sussidiaria (13%) e 27.385 i dinieghi (53%);

le modifiche normative introdotte a partire da 2018 hanno profondamente modificato la disciplina nazionale in tema di asilo. Il sistema, originariamente, prevedeva tre forme di tutela per gli stranieri che arrivavano in Italia in fuga da persecuzioni, da guerre, da carestie o altri cataclismi climatici: lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria. Queste tre forme di tutela erano state consolidate nel nostro ordinamento da norme di legge internazionali ed interne e convalidate dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte che le aveva definite come piena attuazione del diritto costituzionale di asilo;

alle modifiche normative intercorse con la legge n.132/2018 che aveva eliminato la protezione umanitaria sostituendola con una più ridotta protezione speciale e con i permessi di soggiorno per cure mediche, per calamità e alto valore civile, ha posto in una certa misura un limite il decreto legge n. 130/2020 convertito in Legge 18 dicembre 2020, n. 173 il quale, raccogliendo alcune osservazioni formulate in precedenza dal Presidente della Repubblica, ha esteso significativamente la protezione speciale per quei casi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale avrebbe comportato una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare e di protezione della salute, ciò nel rispetto "degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'articolo 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia";

in contrasto con siffatti principi il decreto legge in via di conversione prevede una forte limitazione in materia di protezione speciale in particolare nella parte che riguarda la

salvaguardia della vita privata e familiare: la disposizione contenuta nell'articolo 7 ridimensiona significativamente l'ampiezza di tale protezione e ha suscitato forti dubbi di costituzionalità;

nel nostro ordinamento, infatti, il diritto di asilo viene sancito "direttamente" dalla Costituzione, laddove all'articolo 10 riconosce a "lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, il diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge";

la nozione adottata dal Costituente è di fatto più ampia di quella contenuta nella Convenzione di Ginevra: il presupposto richiamato va indiscutibilmente oltre rispetto allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria e fa riferimento al mancato godimento delle libertà democratiche garantite dalla nostra Costituzione, il ventaglio delle libertà alle quali si allude è indubbiamente ampio e comprende non solo quelle disciplinate nel titolo V, ma anche quelle contemplate nei titoli precedenti, principi fondamentali, rapporti civili, etico sociali ed anche economici;

la citata previsione copriva la protezione umanitaria ed in seguito la più ampia protezione speciale presente nel nostro Paese e comprende tutta una serie di situazioni (lavoro, salute, famiglia, ambiente) che aggiungono nuove forme di libertà a quelle tradizionali;

la disposizione contenuta nell'art. 7 del decreto in via di conversione abroga il terzo e il quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1., del decreto legislativo n. 286 del 1998 (il Testo Unico sull'Immigrazione), che consentiva il riconoscimento della protezione speciale nei confronti di coloro i quali sussiste il fondato motivo di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale avrebbe comportato una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare;

si tratta inoltre di un diritto tutelato dall'articolo 29 della Costituzione, dall'articolo 8 della CEDU e dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali UE, alle quali la legge ordinaria non può derogare: tale disposizione confligge quindi con norme democratiche che tutelano diritti fondamentali,

considerato che:

non si possono trascurare le enormi criticità di diritto transitorio che derivano dalle nuove disposizioni che riguardano solo le nuove domande, mentre alle istanze presentate prima dell'entrata in vigore del decreto, andrà comunque applicata la normativa previgente (articolo 7 comma 2);

a tal proposito, occorre rilevare che già ad oggi alcune questure non stiano provvedendo ad analizzare le istanze di protezione speciale, e che per quanto concerne, invece, i permessi già rilasciati e tuttora in corso di validità, il decreto consente il rinnovo per un'unica volta e di durata annuale, fatta salva - qualora vi siano i presupposti di legge - la possibilità di convertirlo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

sebbene la norma non stabilisca una vera e propria abolizione della protezione speciale in senso stretto, di fatto impedisce ad una larga parte di persone di accedervi: una larga maggioranza dei titolari di questa forma di protezione, infatti, la otteneva proprio in virtù dei presupposti contenuti nelle disposizioni abrogate. Così facendo si colpirà in modo significativo quella parte di popolazione straniera che si era già integrata nel nostro Paese, si tratta inoltre di una disposizione che avrà un forte impatto sull'irregolarità e che alimenterà la criminalità organizzata e costringerà tali persone a piegarsi al lavoro nero e allo sfruttamento lavorativo,

impegna il Governo:

a reintrodurre nel primo provvedimento utile una disciplina completa ed esaustiva in adempimento dei principi costituzionali e internazionali sopra richiamati in materia di protezione speciale, con la previsione di idonei strumenti posti a garanzia di una piena tutela per tutti quanti necessitano di protezione e a predisporre un sistema coordinato di misure a tutela del diritto di asilo che rispetti i precetti della Costituzione.

G/591/11/1
Cataldi, Maiorino, Bevilacqua, Naturale

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge del 10 marzo 2023, n. 20, recante Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (AS 591),

premesso che:

l'articolo 8 reca nuove disposizioni penali per la prevenzione e il contrasto all'immigrazione irregolare;

l'Unione Europea, e in particolare il Consiglio Europeo, ha più volte ribadito, da ultimo nelle conclusioni del Consiglio straordinario del 23 febbraio 2023, la volontà di rafforzare l'azione verso la prevenzione delle partenze irregolari e la perdita di vite umane, la riduzione della pressione sulle frontiere dell'UE e sulle capacità di accoglienza e la lotta contro i trafficanti e la tratta di essere umani;

già nelle conclusioni dei Consigli Europei, tenutesi nell'ottobre 2018 e del dicembre dello stesso anno, nonché nei successivi vertici europei di giugno, ottobre e dicembre 2021, i capi di stato e di governo europei avevano evidenziato la necessità di rafforzare il contrasto alle reti di trafficanti di persone, intensificando la collaborazione con i paesi terzi in materia di indagine, arresto e perseguimento di soggetti dediti al traffico e alla tratta, nonché sostenere e incentivare i piani di azione con i paesi di origine e di transito dei migranti;

la lotta al traffico di essere umani deve necessariamente unirsi a un'azione europea più coordinata nella gestione delle frontiere marittime e dei salvataggi in mare, con un'implementazione dei canali di ingresso regolari;

impegna il Governo:

con riguardo alle operazioni di salvataggio in mare, sia in condizioni di particolare emergenza che in condizioni ordinarie, in particolare per quel che riguarda il soccorso a imbarcazioni di migranti, a lavorare per un cambio di prospettiva che miri a considerare frontiere europee le frontiere marittime, in modo da assicurare una gestione più stabile e più solidale tra Stati Membri di coloro che arrivano nel territorio dell'Unione Europea dopo essere stati salvati in mare;

a farsi promotore di un rafforzamento della cooperazione dell'UE con le Nazioni Unite, in particolare con l'UNHCR e con l'OIM, per incentivare corridoi umanitari sicuri per l'arrivo in territorio europeo al fine di garantire l'assistenza umanitaria necessaria e il rispetto dei diritti umani dei migranti.

Art. 1

1.1
Maiorino, Cataldi, Bevilacqua, Naturale

Al comma 1, dopo le parole: «e per lavoro autonomo» *inserire le seguenti:* «tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposta ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

1.2
Zanettin, Matera

Al comma 2, sostituire le parole: «Il decreto di cui al comma 1 viene approvato» *con le seguenti:* «Lo schema di decreto di cui al comma 1 è approvato».

1.3
Cataldi, Maiorino, Bevilacqua, Naturale

Al comma 2, dopo le parole: «sentiti i Ministri interessati,» *inserire le seguenti:* «il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio di cui all'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

1.4
Maiorino, Cataldi, Bevilacqua, Naturale

Al comma 2, sostituire le parole da: «e successivamente trasmesso» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «e previa acquisizione degli atti di indirizzo espressi, secondo i rispettivi regolamenti, dai competenti organi parlamentari delle Camere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione del documento.».

1.5
Cataldi, Maiorino, Bevilacqua, Naturale

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.».

1.6
Gelmini, Scalfarotto, Paita

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Nel caso in cui le richieste da parte dei datori di lavoro eccedano di oltre il cinquanta per cento le quote d'ingresso stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque autorizzato un numero di ingressi di lavoratori stranieri ulteriore, nella misura minima della metà e massima dei due terzi delle richieste eccedenti».

1.7
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le quote stabilite per ciascun anno non possono essere inferiori alla metà del numero totale di istanze ricevute nell'anno precedente».

1.8
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le quote stabilite per ciascun anno non possono essere inferiori alla metà del numero totale di istanze ricevute nell'anno precedente.».

1.9
Gelmini, Scalfarotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis.* Il decreto fissa una quota di ingressi riservata per il settore del lavoro domestico, pari almeno al venti per cento degli ingressi complessivamente stabiliti.».

1.10
Zanettin, Matera

Al comma 4, dopo le parole: «Le istanze» *inserire le seguenti:* «di cui agli articoli 22, 24 e 26 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

1.11
Meloni, Parrini, Giorgis, Valente

Al comma 4, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «In presenza di istanze inviate entro dieci giorni dalla data individuata per l'inizio della trasmissione dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, eccedenti almeno di un quarto del totale le quote disponibili, il decreto di cui al periodo precedente deve essere adottato entro trenta giorni dalla data individuata per l'inizio della trasmissione delle istanze.».

1.12
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 4, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «In presenza di istanze inviate entro dieci giorni dalla data individuata per l'inizio della trasmissione dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, eccedenti almeno di un quarto del totale le quote disponibili, il decreto di cui al capoverso che precede deve essere adottato entro trenta giorni dalla data individuata per l'inizio della trasmissione delle istanze.».

1.13
De Carlo, Della Porta, Lisei, Spinelli

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione dei decreti che definiscono le quote, il datore di lavoro provvede a confermare la richiesta di assunzione secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, da

emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza rinnovo della domanda ed allegazione della documentazione necessaria, se la stessa è già stata regolarmente presentata in sede di prima istanza.».

1.14
Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Pirovano, Tosato, Spelgatti

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione dei decreti che definiscono le quote, il datore di lavoro provvede a confermare la richiesta di assunzione secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, senza rinnovo della istanza e di allegazione della documentazione necessaria, se la stessa è già stata regolarmente presentata in sede di prima istanza.».

1.15
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Camusso

Sopprimere il comma 5.

1.16
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sopprimere il comma 5.

1.17
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Nei decreti di cui al presente articolo possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.».

1.18
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Nei decreti di cui al presente articolo possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.».

1.19
Occhiuto, Ternullo

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Con i decreti di cui al presente articolo possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.».

1.0.1
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Camusso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Applicazione dei decreti riguardanti i flussi di ingresso legale anche ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati per gli anni 2021 e 2022, nei limiti quantitativi previsti e che risultino presenti sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal

fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;
b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.».

1.0.2
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 1-*bis.***

(Modalità di accesso per i cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale)

Le disposizioni di cui ai nuovi decreti flussi si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati per gli anni 2021 e 2022, nei limiti quantitativi che saranno previsti e che risultino presenti sul territorio nazionale alla data di pubblicazione della presente legge di conversione. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;
b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.».

1.0.3
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*
(Conversione del permesso di soggiorno per richiesta asilo in permesso di soggiorno per comprovata integrazione)

1. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è sostituito dai seguenti:

"2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo può essere convertito nel permesso di soggiorno per comprovata integrazione.

2-bis. I richiedenti, che usufruiscono delle misure di accoglienza erogate ai sensi dell'articolo 14, possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente, ed essere assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e, se in stato di disoccupazione secondo la definizione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, alla sottoscrizione del patto di servizio personalizzato e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di cui agli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015. Ai fini della concessione del permesso di soggiorno per comprovata integrazione di cui al comma 2 è necessario che il richiedente abbia sottoscritto un patto di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015."».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), *sopprimere il numero 1).*

Art. 2

2.1
De Carlo, Della Porta, Lisei, Spinelli

Al comma 1, lettera a), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire il numero 2) *con il seguente:*

«2) al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "termine massimo di sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "termine massimo di trenta giorni";

b) le parole: "sentito il questore" sono sostituite dalle seguenti: "acquisite le informazioni della questura competente"»;

b) dopo il numero 5), aggiungere il seguente: «5-*bis*) il comma 8 è sostituito con il seguente: "8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato o stagionale, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato entro venti giorni dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore."».

2.2
Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Pirovano, Tosato, Spelgatti

Al comma 1, lettera a), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire il numero 2) *con il seguente:*

«2) al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "termine massimo di sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "termine massimo di trenta giorni";

b) le parole: "sentito il questore" sono sostituite dalle seguenti: "acquisite le informazioni della questura competente"»;

b) dopo il numero 5), aggiungere il seguente: «5-*bis*) il comma 8 è sostituito con il seguente: "8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato o stagionale, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato entro venti giorni dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore."».

2.3
Zanettin, Matera

Al comma 1, lettera a)*, numero 3), capoverso 5.0.1, sostituire le parole:* «elementi ostativi di cui alla presente disposizione» *con le seguenti:* «elementi ostativi di cui al presente articolo».

2.4
Zanettin, Matera

Al comma 1, lettera a)*, numero 4), capoverso 5*-quater*, sostituire le parole:* «Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al comma 5.0.1 o di cui all'articolo 24-*bis*, comma 4» *con le seguenti:* «Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-*bis*, comma 4».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera c), capoverso 2-bis*, quarto periodo, sostituire le parole: «o di cui all'articolo 24*-bis*, comma 4» con le seguenti: «, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24*-bis*, comma 4».*

2.5
Maiorino, Cataldi, Bevilacqua, Naturale

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 24-bis*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole da:* "è demandata" *fino alla fine del comma, con le seguenti:* "è demandata all'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate che possono avvalersi dei professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.";

b) *sopprimere il comma 4.*

2.6
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Al comma 1, lettera c), *capoverso Art.* 24-bis*, comma 2, sopprimere le parole:* «ivi compresi quelli già».

2.7
Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Pirovano, Tosato, Spelgatti

Al comma 1, lettera c), *capoverso Art. 24*-bis, *comma 2, sopprimere le parole:* «ivi compresi quelli già».

2.8
Valente, Meloni, Giorgis, Parrini

Al comma 1, lettera c), *capoverso Art. 24*-bis, *aggiungere il seguente comma:*

«4-*bis*. Nei casi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.».

2.9
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lettera c), *capoverso Art. 24*-bis, *aggiungere il seguente comma:*

«4-*bis*. Nei casi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.».

2.10
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni per le domande presentate in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del decreto stesso. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;
b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici;
c) essere in possesso di un'attestazione costituita da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici che svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico, attestante la presenza in Italia da almeno 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 per cui la domanda viene inviata. Tali condizioni sono verificate dallo Sportello unico per l'immigrazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.».

2.11
Scalfarotto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni per le domande presentate in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere

stagionale, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del decreto stesso. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici;

c) essere in possesso di un'attestazione costituita da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici che svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico, attestante la presenza in Italia da almeno 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 per cui la domanda viene inviata. Tali condizioni sono verificate dallo Sportello unico per l'immigrazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.».

2.12
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare un rapporto di lavoro subordinato, anche stagionale, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del decreto stesso. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazione costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici;

c) essere in possesso di un'attestazione costituita da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici che svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico, attestante la presenza in Italia da almeno 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 per cui la domanda viene inviata. Tali condizioni sono verificate dallo Sportello unico per l'immigrazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.».

2.0.1
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.
(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

"Art. 22-*bis*. - *(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non comunitari)* - 1. È istituito il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo di stranieri non comunitari nel sistema produttivo nazionale e a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina.

2. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri non comunitari, purché dispongano di idonee sedi all'estero:

a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) i centri per l'impiego di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

c) i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;

e) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, autorizzate ai sensi del comma 9 del presente articolo.

3. I soggetti di cui al comma 2 presentano allo sportello unico per l'immigrazione della provincia in cui sono ubicati un'apposita richiesta nominativa per l'autorizzazione al rilascio del permesso di cui al comma 1 a stranieri extracomunitari da essi selezionati, al fine di consentire lo svolgimento di colloqui volti al collocamento con datori di lavoro residenti nel territorio nazionale. La richiesta deve essere accompagnata da un'idonea documentazione da cui risulti:

a) la disponibilità in capo al lavoratore straniero di mezzi economici o di altri mezzi di sussistenza idonei per la durata del soggiorno e per l'eventuale ritorno nel Paese di provenienza, salvo che di essi dichiari di farsi carico, in tutto o in parte, lo stesso soggetto richiedente;

b) una dichiarazione autografa dello straniero extracomunitario da cui risulti l'impegno a rimpatriare in caso di mancata stipulazione di un contratto di lavoro entro il termine di durata del permesso di soggiorno.

4. La richiesta di cui al comma 3 può essere accompagnata da una dichiarazione del livello di conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, verificato il rispetto dei requisiti di cui al medesimo comma 3, lo sportello unico per l'immigrazione rilascia, sentito il questore, l'autorizzazione al permesso di soggiorno di cui al comma 1, che non può avere durata superiore a dodici mesi; trasmette, quindi, la documentazione, compreso il codice fiscale, ai competenti uffici consolari, ove possibile in via telematica.

6. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, è immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-*bis* e 5-*ter*, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

7. Lo straniero extracomunitario richiede il visto al consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza con le modalità previste dall'articolo 22, comma 6, e, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, sottoscrive presso lo sportello unico per l'immigrazione un apposito contratto di soggiorno per la ricerca del lavoro con uno dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo; non è richiesta l'indicazione nel contratto di soggiorno dei colloqui di lavoro che lo straniero extracomunitario effettuerà attraverso il soggetto intermediario.

8. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di cui al comma 1 del presente articolo, che provvede a inserirle nell'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, di cui all'articolo 22, comma 9.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce i requisiti minimi di solidità economica e organizzativa ai fini dell'autorizzazione all'attività d'intermediazione dei soggetti di cui al comma 2, lettera *f)*; lo stesso Ministro istituisce un'apposita sezione dell'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, riservato a questa tipologia di soggetti autorizzati.

10. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono conferite le seguenti funzioni:

a) definizione degli *standard* di servizio in relazione alle attività dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, con esclusione di quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente articolo; a questo fine, l'ANPAL ha accesso a tutti i dati amministrativi e statistici detenuti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici;

c) redazione, con cadenza almeno annuale, di rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure previste dal presente articolo.

11. L'ANPAL provvede all'attuazione delle disposizioni del comma 10 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

2.0.2
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*
(Permesso di soggiorno per comprovata integrazione)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

"Art. 22-*bis.* - *(Permesso di soggiorno per comprovata integrazione).* - 1. Allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato a qualsiasi titolo, anche nel caso in cui non gli sia stato riconosciuto il diritto di asilo o di altre forme di protezione internazionale, che dimostri di essere radicato nel territorio nazionale e integrato nel tessuto civile, sociale e ordinamentale del Paese, in assenza di procedimenti penali, in riferimento a reati particolarmente gravi, è rilasciato il permesso di soggiorno per comprovata integrazione, della durata di due anni, rinnovabile. Il radicamento e l'integrazione dello straniero sono desumibili da elementi quali l'immediata disponibilità al lavoro, il grado di conoscenza della lingua italiana, la frequentazione di corsi di formazione professionale, i legami familiari o altre circostanze di fatto o comportamenti idonei a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale vive.

2. Il rilascio del permesso di soggiorno per comprovata integrazione è effettuato con le stesse modalità previste dall'articolo 5 per il rinnovo del permesso di soggiorno ordinario.

3. Il permesso di cui al comma 1 è rinnovato a condizione che lo straniero abbia stipulato contratti di lavoro subordinato della durata complessiva di almeno un anno nel corso dei due anni precedenti la richiesta di rinnovo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il permesso di cui al comma 1 è comunque rinnovato qualora lo straniero dimostri di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di aver sottoscritto il patto di servizio personalizzato e le conseguenti obbligazioni relative alle attività da svolgere, tra le quali i laboratori di orientamento e i corsi di formazione o riqualificazione professionale, di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo, e di non essersi sottratto, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti dei centri per l'impiego e di non avere rifiutato le congrue offerte di lavoro, di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015.

5. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, viene immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-*bis* e 5-*ter*, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato."

2. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è sostituito dal seguente:

"2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo può essere convertito nel permesso di soggiorno per comprovata integrazione, previsto dall'articolo 22-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."».

2.0.3
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.
(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

"Art. 22-*bis*. - *(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro).* - 1. Il cittadino italiano o straniero con permesso per soggiornanti di lungo periodo in Italia che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero al fine di consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro deve presentare un'apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero un alloggio, la copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso è concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini dell'inserimento nel mercato del lavoro.

2. Sono altresì ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1 le regioni, gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le organizzazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con decreto dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; con il medesimo decreto può essere istituito un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta garanzia.

3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno e le agevolazioni nei confronti degli stranieri che hanno già avuto precedenti esperienze lavorative in Italia o hanno frequentato corsi di lingua italiana o di formazione professionale."».

Art. 3

3.1
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Camusso

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e, dopo le parole: "formazione professionale", sono aggiunte le seguenti: "e civico-linguistica"».

3.2
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «e, dopo le parole:» *fino a* «e civico linguistica».

3.3
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. È consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito che completano le

attività di istruzione e formazione di cui al comma 1, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Il nulla osta è rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti dai commi 5 e 5.1 dell'articolo 22. La domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed è corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all'articolo 22 o di cui all'articolo 24-*bis*, comma 4, consegue la revoca del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida con le quali sono fissate le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti, per consentire l'espletamento dei controlli, da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5, e per verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui all'articolo 22."»;

- sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

"4-*bis*. Per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e società *in house*, può promuovere la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con organizzazioni internazionali o con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, che potranno fare ingresso in Italia con le procedure di cui al comma 2-*bis.*"».

3.4
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, *primo periodo, sostituire le parole:* «allo straniero residente all'estero che completa», *con le seguenti:* «allo straniero residente all'estero, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito che completano».

3.5
Occhiuto, Ternullo

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis*, al primo periodo, dopo le parole:* «residente all'estero», *aggiungere le seguenti:* «, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei paesi di primo asilo o di transito».

3.6
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini

Al comma 1, lettera e), capoverso 4-*bis*, dopo le parole: «intese tecniche», *inserire le seguenti:* «con organizzazioni internazionali o».

3.7
Occhiuto, Ternullo

Al comma 1, lettera e), capoverso 4-bis*, dopo le parole:*« intese tecniche» *aggiungere le seguenti:*

«, con organizzazioni internazionali o»

3.8
Zanettin, Matera

Al comma 1, lettera e)*, capoverso 4*-bis*, sostituire le parole:* «Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine» *con le seguenti:* «Paesi terzi nei confronti dei quali sussiste l'interesse a

promuovere percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine».

3.9
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

*Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso 4-*bis *aggiungere i seguenti:*

«4-*ter*. I soggetti di cui al comma 4-*bis* possono altresì fornire al lavoratore straniero che nel Paese di origine o di residenza abituale abbia concluso i corsi di cui al comma 1 o i percorsi di formazione professionale promossi dal soggetto stesso ovvero che dimostri il possesso di titoli di studio analoghi acquisiti in Italia o di analoga formazione professionale e linguistica italiana sviluppata nel Paese di origine o di residenza abituale o in Italia, garanzie economiche e di inserimento lavorativo in Italia al fine di garantire al lavoratore straniero mezzi di sussistenza sufficienti per i viaggi di andata e ritorno, un alloggio idoneo e mezzi di sostentamento in Italia, per almeno un anno, in ogni caso pari all'importo annuo dell'assegno sociale, salvo che il lavoratore dimostri di disporre di risorse economiche stabili e adeguate di analogo importo per provvedervi personalmente per almeno un anno.

4-*quater*. I soggetti di cui al comma 4-*bis* possono svolgere l'attività di cui al comma 4-*ter* anche in collaborazione con associazioni italiane di imprenditori, con università italiane, con enti del terzo settore iscritti nel registro indicato all'articolo 42, con enti religiosi civilmente riconosciuti, con soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, con fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, incluse le aziende speciali e le camere di commercio all'estero.

4-*quinquies*. In ogni caso il lavoratore straniero deve sottoscrivere l'impegno a contattare entro dieci giorni dal suo ingresso in Italia ai sensi del comma 4-*ter* i datori di lavoro preventivamente indicati dai medesimi soggetti di cui ai commi 4-*bis* e 4-*quater* ai fini della possibile formalizzazione del rapporto di lavoro, o a iscriversi al centro per l'impiego territorialmente competente.

4-*sexies*. I soggetti di cui ai commi 4-*bis* e 4-*quater* trasmettono tutta la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti indicati al comma precedente al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche per la verifica dell'insussistenza delle cause ostative indicate nell'articolo 22, comma 5.

4-*septies*. Trascorsi sessanta giorni senza comunicazione negativa, al lavoratore straniero è rilasciato un visto per inserimento nel mercato del lavoro da impiegarsi entro i successivi sei mesi. Allo straniero titolare di tale visto è rilasciato il permesso di soggiorno per ricerca lavoro previsto dall'articolo 39-*bis*.1 se aveva acquisito in Italia i titoli di studio universitari ivi indicati ovvero un permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro della durata di un anno.

4-*octies*. La ricevuta di tali permessi e il permesso consentono il rilascio del codice fiscale, l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ai centri per l'impiego e a corsi di istruzione e formazione professionale e lo svolgimento di attività lavorative in settori, qualifiche e mansioni conformi alla formazione del lavoratore straniero. Il permesso per inserimento nel mercato del lavoro è convertibile in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato in presenza di un regolare rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno un anno in tali settori, qualifiche e mansioni. In caso di mancata stipula di un contratto di lavoro subordinato almeno annuale entro il periodo di validità del permesso di soggiorno il lavoratore straniero che non ha i requisiti per soggiornare ad altro titolo è tenuto a lasciare il territorio dello Stato con oneri a proprio carico o a carico dei soggetti che hanno fornito i mezzi di sussistenza.».

3.10
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso 4-*bis* aggiungere i seguenti:

«4-*ter*. Fatta salva la verifica dell'insussistenza delle cause ostative indicate nell'articolo 22, comma 5, e trascorsi sessanta giorni senza comunicazione negativa, al lavoratore straniero che nel Paese di origine o di residenza abituale abbia concluso i corsi di cui al comma 1 ovvero che dimostri il possesso di analoga formazione professionale e linguistica italiana sviluppata nel Paese di origine o di residenza abituale o in Italia, è rilasciato un visto per inserimento nel mercato del lavoro da impiegarsi entro i successivi sei mesi ai fini dell'ingresso e del rilascio del permesso di soggiorno per ricerca lavoro previsto nell'articolo 39-*bis*.1 se si tratta di persona che abbia acquisito in Italia il titolo di studio universitario ivi indicato ovvero di un permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro della durata di un anno.

4-*quater*. Ai fini del rilascio del visto il lavoratore straniero deve dimostrare di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti per il viaggio di andata e ritorno e di mezzi di sostentamento in Italia per un anno, in ogni caso pari all'importo annuo dell'assegno sociale.

4-*quinquies*. I mezzi di sussistenza possono essere altresì messi a disposizione da enti operanti nel campo della formazione e del lavoro nei paesi terzi di cui al comma 4-*bis*, da associazioni italiane di imprenditori, da università italiane, da enti del terzo settore iscritti nel registro indicato all'articolo 42, da enti religiosi civilmente riconosciuti, da soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, da altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, da fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, incluse le aziende speciali e le camere di commercio all'estero, anche in collaborazione tra loro.

4-*sexies*. La ricevuta dei permessi di soggiorno e i permessi di soggiorno indicati nel comma 4-*ter* consentono il rilascio del codice fiscale, l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ai centri per l'impiego e a corsi di istruzione e formazione professionale e lo svolgimento di attività lavorative in settori, qualifiche e mansioni conformi alla formazione del lavoratore straniero; il permesso per inserimento nel mercato del lavoro è convertibile in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato in presenza di un regolare rapporto di lavoro subordinato di durata almeno annuale in tali settori, qualifiche e mansioni.

4-*septies*. In caso di mancata stipula di un contratto di lavoro subordinato almeno annuale entro il periodo di validità del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero è tenuto a fare rientro nel paese di origine o di abituale residenza con oneri a carico dei soggetti che hanno fornito i mezzi di sussistenza.».

3.11
Della Porta, Spinelli

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-*bis*): dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente: "4-*ter*. In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, è consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, e alle loro articolazioni territoriali o di categoria, di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi d'origine. A completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione, da parte dei predetti enti, i lavoratori potranno fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso."».

3.12
Occhiuto, Ternullo

*Al comma 1, alla lettera e), dopo il capoverso 4-*bis *aggiungere il seguente:*

«4-*ter*. In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, è consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, e alle loro articolazioni territoriali o di categoria, di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi d'origine. A completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione, da parte dei predetti enti, i lavoratori potranno fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso.».

Conseguentemente, alla lettera e), all'alinea, sostituire le parole "è inserito il seguente" con le parole "sono inseriti i seguenti".

3.0.1
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari)

1. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha la durata di due anni, rinnovabile e convertibile, se ne ricorrono le condizioni, in un permesso per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per studio, consente lo svolgimento di attività lavorativa, l'iscrizione a corsi di studio scolastico o universitario e l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ed è rilasciato e rinnovato dal questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ma vi siano elementi per ritenere che sussista una delle seguenti situazioni:

a) lo straniero versa in condizioni di salute gravi, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o accreditata, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla sua salute, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza;

b) il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, salvo che siano attivate a livello italiano o europeo forme di protezione temporanea, rispettivamente ai sensi dell'articolo 20 e del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85;

c) lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18 o 18-*bis* o 19, comma 1, o 19, comma 1.1. o 22, comma 12-*quater,* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

d) lo straniero ha compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, e il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio del permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;

e) lo straniero rischia di essere rinviato in uno Stato in cui possa subire la pena di morte ovvero pene o trattamenti inumani o degradanti;

f) lo straniero rischia di essere rinviato in uno Stato che nei suoi confronti ha presentato richiesta di estradizione o di mandato di cattura europeo o di esecuzione di sentenza straniera per reati politici, che non deve essere accolta per effetto del divieto previsto dall'articolo 10, comma 4 della Costituzione, anche in base a decisioni di rigetto della domanda di esecuzione di sentenza straniera o di estradizione o di mandato di arresto europeo disposte dal Ministro della giustizia o dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dagli articoli 696-*ter*, 697, 698 e 705 del codice di procedura penale o dall'articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati

terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34, dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719;

g) i legami personali o familiari in Italia dello straniero o dell'apolide sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata o al suo diritto al rispetto della sua vita familiare, garantiti dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, una lesione sproporzionata rispetto ai motivi del rifiuto; la valutazione dei legami deve riguardare la loro intensità, la loro durata e la loro stabilità, le condizioni di vita e di salute dell'interessato, la sua età, il suo positivo inserimento nella società italiana, nel rispetto delle norme della Costituzione e delle leggi penali, e la natura dei suoi legami con familiari che si trovano nel Paese di origine o che risiedano legalmente in Italia;

h) lo straniero appartiene ad uno Stato, nel quale, anche sulla base di rilevazioni delle organizzazioni internazionali, situazioni di carestia o di grave malnutrizione diffusa non garantiscono la sicurezza alimentare della popolazione, tali da determinare in caso di rientro e permanenza dello straniero in quello Stato il pericolo concreto e attuale di ledere il suo diritto alla vita o di violare il divieto di trattamenti inumani e degradanti, previsti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; nella valutazione del pericolo nel singolo caso si tiene conto anche del diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, incluso il diritto ad un'alimentazione o ad un vestiario e ad un alloggio adeguati, e del diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, garantiti dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, concluso a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

i) allo straniero nel suo Paese non è garantito l'effettivo esercizio di una delle libertà garantite dalla Costituzione italiana o comunque di un diritto inviolabile garantito ad ogni persona dall'articolo 2 della Costituzione e previsto da norme o trattati internazionali, ed ha perciò diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione.».

3.0.2

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Misure straordinarie a tutela dei cittadini della Federazione russa a rischio di persecuzione)

1. Ai fini del presente articolo si intende a rischio di persecuzione il cittadino della Federazione russa il quale:

a) si sia sottratto agli obblighi militari o risulti comunque a rischio di essere sottoposto ad obblighi militari e per questo abbia abbandonato la Federazione russa;

b) faccia parte o abbia un collegamento stabile con organizzazioni individuate dalla legislazione della Federazione russa come "agenti stranieri" o "estremiste";

c) sia sottoposto o rischi di essere sottoposto a procedimenti penali per violazione degli articoli 208 e 275 in materia di partecipazione alla guerra a fianco del nemico e collaborazione confidenziale con gli stranieri, 276 in materia di raccolta e trasmissione di informazioni al nemico, 280, in materia di istigazione ad azioni contro la sicurezza dello Stato, 282 in materia di utilizzo di una simbologia estremista, 284, in materia di collaborazione con organizzazioni sgradite, del codice penale della Federazione Russa;

d) sia sottoposto o rischi di essere sottoposto a procedimenti penali per violazioni della legislazione della Federazione russa sulla diffusione di notizie false o diffamatorie sulle forze armate;

e) sia sottoposto o rischi di essere sottoposto a procedimenti penali per violazioni della legislazione della Federazione russa sulla cosiddetta propaganda gay;

f) sia sottoposto o rischi di essere sottoposto a procedimenti penali per aver partecipato a manifestazioni non autorizzate.

2. I visti e i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini della Federazione russa per motivi di studio o di ricerca scaduti dopo il 24 febbraio 2022 sono rinnovati fino al 30 giugno 2024 su richiesta del titolare quando il medesimo dimostri alle autorità competenti al rilascio di essere a rischio di persecuzione nella Federazione russa ai sensi del comma 1.

3. Ai fini del comma 2, le autorità competenti richiedono un parere al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale sulla fondatezza dei motivi alla base della richiesta di rinnovo.

4. Fino al 30 giugno 2024, in deroga agli articoli 21, 22 e 24 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi del comma 3 del citato articolo 22, e al lavoro stagionale, ai sensi del comma 4 del citato articolo 24, di cittadini della Federazione russa è rilasciato anche quando i cittadini della Federazione russa per i quali è stata presentata la domanda diretta a instaurare un contratto di lavoro subordinato o stagionale risultino già presenti sul territorio nazionale a condizione che questi dimostrino di essere a rischio di persecuzione nella Federazione russa ai sensi del comma 1.

5. Ai fini del rilascio del nulla osta di cui al comma 4, le autorità competenti richiedono un parere al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

6. Con decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro degli interni, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le norme attuative del presente articolo.».

Art. 4

4.1
Fina

Al comma 1, premettere la seguente lettera:
«*0a) al comma 2*-ter, secondo periodo, dopo le parole: "per cure mediche" aggiungere le seguenti "e del permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi,"».

4.2
Pirovano, Tosato, Spelgatti

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6 il comma 1.bis è soppresso;
b) all'articolo 19, comma 2, lettera d-*bis*), al secondo periodo, le parole: "e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro" sono soppresse;
c) all'articolo 20-*bis*, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro"».

4.3
Pirovano, Tosato, Spelgatti

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*: Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1.bis sono soppresse le lettere b) e h-*bis*);
b) all'articolo 19, comma 2, lettera d-*bis*), al secondo periodo, le parole: "e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro" sono soppresse;
c) all'articolo 20-*bis*, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro."».

4.4
Cataldi, Maiorino, Bevilacqua, Naturale

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 21, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2023". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 13.362.035,4 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

4.0.1
Pirovano, Spelgatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis.*

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) il comma 1-*bis* è abrogato;
2) al comma 6, le parole: " , fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano" sono soppresse;
b) all'articolo 19:

1) al comma 1.1 le parole: "o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6" sono soppresse;
2) il comma 1.2 è soppresso;
3) al comma 2, lettera d-*bis*):

4.1) le parole: "gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie" sono sostituite dalle seguenti: "condizioni di salute di particolare gravità";
4.2) le parole: "e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro" sono soppresse;
c) all'articolo 20-*bis*:

1) al comma 1, la parola: "grave" è sostituita dalle seguenti: "contingente ed eccezionale";
2) al comma 2:

2.1) dopo la parola: "rinnovabile" sono inserite le seguenti: "per un periodo ulteriore di sei mesi";
2.2) la parola: "grave" è sostituita dalla seguente: "eccezionale";
2.3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro";
d) all'articolo 27-*ter*:

1) al comma 9-*bis*, primo periodo:

1) sono premesse le seguenti parole: "In presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3,";
2) al comma 9-*ter*, le parole: "permesso di soggiorno di cui al comma 9-*bis*, lo straniero" sono sostituite dalle seguenti: "permesso di soggiorno di cui al comma 9-*bis* del presente articolo, lo straniero, oltre alla documentazione relativa al possesso dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, ";
e) all'articolo 32, comma 1-*bis*, i periodi secondo e terzo sono soppressi.».

4.0.2
Pirovano, Tosato, Spelgatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis.*

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1.bis sono soppresse le lettere b) e h-*bis*);

b) all'articolo 19, comma 2, lettera d-*bis*), al primo periodo, le parole: "gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie" sono sostituite dalle seguenti: "condizioni di salute di particolare gravità" e al secondo periodo, le parole: "e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro" sono soppresse;

c) all'articolo 20-*bis*:

1) al comma 1, la parola: "grave" è sostituita dalle seguenti: "contingente ed eccezionale";

2) al comma 2:

2.1) dopo la parola: "rinnovabile" sono inserite le seguenti: "per un periodo ulteriore di sei mesi";

2.2) la parola: "grave" è sostituita dalla seguente: "eccezionale";

2.3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro";

d) all'articolo 27-*ter*:

1) al comma 9-*bis*, primo periodo sono premesse le seguenti parole: "In presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3,":

2) al comma 9-*ter*, le parole: "permesso di soggiorno di cui al comma 9-*bis*, lo straniero" sono sostituite dalle seguenti: "permesso di soggiorno di cui al comma 9-*bis* del presente articolo, lo straniero, oltre alla documentazione relativa al possesso dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3,"».

4.0.3
Pirovano, Tosato, Spelgatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis.*
(Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno e accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati)

1. All'articolo 19-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

"3-*ter*. Qualora, all'esito degli accertamenti di cui ai commi 3 e 3-*bis* non sussista alcun fondato dubbio che il soggetto possa essere minore di anni diciotto, il predetto è considerato maggiorenne.";

2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1-*bis* dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia

iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394."».

4.0.4
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis.*
(Garanzie per l'accesso degli stranieri all'assistenza sanitaria)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 35 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

"*3-bis*. I minori stranieri, fino al compimento del diciottesimo anno di età, anche se in condizione di non regolarità sul territorio nazionale, accedono al Servizio sanitario nazionale, comprese le prestazioni del pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale, con le medesime modalità previste per i minori italiani.

3-ter. Agli stranieri indigenti, non iscrivibili al Servizio sanitario nazionale, è rilasciato il codice STP (straniero temporaneamente presente) se extracomunitari e il codice ENI (europeo non iscrivibile) se comunitari, ai fini dell'accesso alle prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale e previste dai livelli essenziali di assistenza.

3-quater. Gli stranieri di cui al comma 3-*ter* possono iscriversi al medico di medicina generale al fine di dare continuità alle cure.

3-quinquies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le rispettive legislazioni di settore ai fini della piena attuazione di quanto previsto dal presente articolo."».

Art. 5

5.1
Zanettin, Matera

Al comma 1, dopo le parole: «nel corso del triennio» *inserire le seguenti:* «2023-2025 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto».

5.2
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 42 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2022, adottato per il 2022, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio 2023. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;
b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.».

5.3
Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Pirovano, Tosato, Spelgatti

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. "Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 42, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2022, adottato per il 2022, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio 2023. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici».»

5.0.1
Naturale, Maiorino, Cataldi, Mazzella, Bevilacqua

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.
(Innalzamento quota massima di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per esigenze di lavoro stagionale per l'anno 2023)

1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze di manodopera nel territorio dello Stato, di contrastare efficacemente il fenomeno del caporalato, di potenziare la produzione agroalimentare interna sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini stranieri residenti all'estero entro una quota di 100.000 unità per l'anno 2023.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2023, n. 21.».

Art. 6

6.1
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sopprimere l'articolo.

6.2
Pirovano, Tosato, Spelgatti

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«Ai commissari di cui al comma 1 è affidato il compito di fare una ricognizione delle condizioni di sicurezza e decoro dello stabile al fine di quantificare i danni e prevedere, qualora tali danni fossero imputabili ad inadempienze di gestione, i lavori di ripristino della struttura.»

6.3
Cataldi, Maiorino, Bevilacqua, Naturale

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

6.4
Cataldi, Maiorino, Bevilacqua, Naturale

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: «né essere soggetto a pignoramento,».

6.5
Cataldi, Maiorino, Bevilacqua, Naturale

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «né essere soggetto a pignoramento», *inserire le seguenti:* «ad accezione dei crediti privilegiati di cui all'articolo 2751- *bis* del Codice Civile,».

6.6
Maiorino, Cataldi, Bevilacqua, Naturale

Al comma 4, sostituire le parole da: «il prefetto» *fino a*: «opera di diritto», *con le seguenti:* «opera di diritto la risoluzione del contratto per inadempimento».

6.0.1
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis.*
(Misure ulteriori per il Sistema di Accoglienza e Integrazione)

1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 176.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di 1.000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 176.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, alle parole «Dalle disposizioni del presente decreto» premettere le seguenti «Fatto salvo quanto disposto in fase di conversione in legge».

6.0.2
Maiorino, Cataldi, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.
(Misure ulteriori per il Sistema di accoglienza e integrazione)

1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 176.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e 1000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 176.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.3
Occhiuto, Ternullo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis.*
(Misure ulteriori per il Sistema di accoglienza e integrazione)

1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 176.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e 1000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 176.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

*Conseguentemente, all'articolo 11, al comma 1, dopo le parole: "Dalle disposizioni del presente decreto" aggiungere le seguenti: ", fatta eccezione per l'articolo 6-*bis*,".»*

6.0.4
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 6 - *bis.***
(Misure ulteriori per il Sistema di accoglienza e integrazione)

Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 176.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e 1000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.5
Pirovano, Romeo, Tosato, Spelgatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*
(Struttura di missione in materia di politiche di integrazione)

1. Ai fini della ricognizione, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività già in essere e dei contributi pubblici, statali ed europei, vincolati a programmi per l'integrazione dei cittadini stranieri presenti regolarmente sul territorio nazionale, è istituita, presso il Ministero dell'Interno, una apposita Struttura di missione, denominata «Struttura», con compiti consultivi e di indirizzo in materia di politiche di integrazione. La struttura è composta da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Istruzione, da un rappresentante delle regioni e un rappresentante dei comuni.

2. La struttura svolge:

a) attività di ricognizione e monitoraggio dei fondi nazionali ed europei destinati alle politiche di integrazione;

b) analisi dei dati relativi alle condizioni di vita e al livello di integrazione dei cittadini stranieri;

c) analisi delle conseguenze legate ad una mancata integrazione degli stranieri e relative problematiche sociali;

d) elaborazione di una fotografia delle capacità di integrazione dei cittadini stranieri in relazione ai rispettivi Paesi di provenienza, intesa come: condivisione dei principi costituzionali fra cui, in particolare, libertà e uguaglianza, rispetto dei diritti delle donne e dei minori, partecipazione alle attività della comunità cittadina, capacità di adeguarsi e rispettare le regole dell'ordinamento giuridico;

e) studio e comparazione delle politiche di integrazione nei diversi Paesi Europei;

f) progettazione di piani integrati per il miglioramento, a medio e lungo termine, delle attuali politiche nazionali di integrazione.

3. La struttura presenta semestralmente al Parlamento una relazione sui dati raccolti, sulla progettazione e sui piani elaborati di cui al comma 2.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

6.0.6
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis.*
(Ingressi legali e sicuri per richiesta di asilo)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 4-*ter* è inserito il seguente:

"Art. 4-*quater.*
(Ingressi per richiesta di asilo).

1. Il visto di ingresso per motivi umanitari, anche a validità territoriale limitata, è rilasciato allo straniero o all'apolide, nonché al coniuge e ai figli minori conviventi e a suo carico, allorché si trovino nel territorio di Stati, anche diversi dallo Stato di appartenenza, non appartenenti all'Unione europea, esclusi i casi di ricollocazione, o allo Spazio economico europeo o allo Spazio Schengen, e manifestino la volontà di presentare in Italia domanda di protezione internazionale o di protezione speciale.

2. Può ottenere il visto lo straniero o l'apolide indicato al comma 1, il quale abbia i seguenti requisiti:

1) il timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, escluse le cause di esclusione, diniego o revoca dello status di rifugiato o di cessazione, esclusione o revoca dello status di protezione sussidiaria indicate negli articoli 10, 12, 15, 16, 18 di tale decreto ovvero il riconoscimento della protezione speciale indicati nell'articolo 19, commi 1 e 1.1;

2) la verifica, anche attraverso le banche dati in uso nell'Unione europea, che egli non abbia in corso di esame in altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen una domanda di protezione internazionale o di rilascio di un visto di ingresso e che non sia titolare di protezione internazionale o di visti di ingresso o di titoli di soggiorno in corso di validità rilasciati da tali Stati o dal Regno Unito;

3) non si trovi in una delle situazioni indicate nell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 che precludono il diritto di rimanere nel territorio italiano durante l'esame della domanda di protezione internazionale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si predispone una programmazione almeno annuale del numero di visti di ingresso che lo Stato italiano intende rilasciare, anche in collaborazione con organizzazioni internazionali e con l'Unione europea, a favore di persone indicate nei commi 1 e 2 attraverso la realizzazione di programmi di evacuazione urgente o di reinsediamento o di ricollocazione delle persone, anche sulla base di norme internazionali o europee o di facilitazione degli ingressi di persone appartenenti categorie portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e di coniugi o di parenti entro il secondo grado titolari di protezione internazionale e residenti in Italia. Le attività umanitarie e il numero dei visti possono essere ulteriormente incrementati tramite appositi protocolli di intesa, stipulati tra enti italiani e i Ministeri dell'interno e degli affari esteri, che presentano adeguati profili di affidabilità specificati nel medesimo decreto. Il decreto deve altresì indicare le procedure per la raccolta delle domande e l'individuazione e identificazione dei beneficiari, l'arrivo in Italia, l'organizzazione delle successive attività di accoglienza e la copertura delle relative spese, alla cui copertura possono concorrere gli enti che hanno sottoscritto i sopraccitati protocolli di intesa. Sullo schema del decreto deve essere acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari competenti.

4. Al di fuori dei programmi umanitari di cui al comma 3 il visto di cui al comma 1 è altresì rilasciato a stranieri o apolidi che attestino la loro situazione individuale bisognosa di protezione internazionale o speciale sulla base di fatti notori o di una motivata segnalazione dell'UNHCR ovvero sulla base di documentazione prodotta dallo stesso richiedente o dal suo avvocato italiano o da altri organismi internazionali o da enti pubblici o privati italiani, inclusi enti religiosi civilmente riconosciuti ed enti del terzo settore.

5. Il visto è rilasciato allo straniero o all'apolide che abbia i requisiti indicati nei commi 1 e 2 che abbia presentato, anche per il tramite di organizzazioni internazionali, di enti italiani e dei soggetti pubblici o privati operanti nell'ambito dei programmi di ingresso ed accoglienza di cui al comma 3, un'apposita domanda di visto, anche in favore del coniuge e dei figli minori conviventi, redatta anche in lingua propria o su appositi formulari predisposti dalla

Commissione nazionale per il diritto di asilo e inoltrata con modalità riservate e in via telematica alla rappresentanza italiana competente per lo Stato in cui egli si trova, in modo che l'interessato riceva immediata ricevuta dell'avvenuta presentazione. La domanda di visto può essere presentata anche da un avvocato incaricato dallo straniero o dai suoi familiari residenti in Italia ed è esaminata dal personale diplomatico o consolare italiano con priorità e con modalità che assicurino la massima riservatezza. La risposta alla domanda deve pervenire entro il termine perentorio di quindici giorni. Il termine è di trenta giorni allorché la rappresentanza ritenga sussistano comprovati dubbi sulla documentazione prodotta nell'ipotesi indicata nel secondo periodo del comma 4 e abbia perciò inviato una richiesta motivata di parere ad apposita sezione speciale della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da istituirsi ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, che deve essere reso alla rappresentanza entro il termine perentorio dei successivi quindici giorni, scaduti i quali il visto deve essere rilasciato. Il rilascio avviene anche in mancanza di un passaporto valido allorché l'interessato o i soggetti che lo supportano possano indicare altra documentazione utile all'identificazione e in tal caso si rilascia documento di viaggio.

6. La rappresentanza italiana accoglie o rigetta la domanda di visto osservando criteri generali indicati dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e con atto scritto e motivato comunicato all'interessato o all'eventuale soggetto che ha inoltrato la domanda. Alla comunicazione, tradotta, anche con appositi formulari, in lingua comprensibile allo straniero e, in mancanza, in inglese o francese o spagnolo o arabo, deve essere allegata anche l'eventuale richiesta di parere inviata alla Commissione nazionale per il diritto di asilo e il successivo parere reso.

7. Il rilascio del visto è altresì comunicato anche per le vie brevi ai Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dell'interno, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, nonché agli eventuali familiari o enti che hanno supportato la domanda e al competente tribunale dei minorenni se si tratta di minori non accompagnati. La rappresentanza rilascia gratuitamente il visto e l'eventuale documento di viaggio.

8. Il rigetto della domanda di visto deve indicare anche le modalità per la sua impugnazione e non preclude la sua ripresentazione con ulteriore documentazione, né la presentazione della domanda di protezione internazionale sul territorio italiano. Il rigetto è impugnabile entro i sessanta giorni successivi alla sua comunicazione; è altresì impugnabile la mancata risposta alla domanda di visto entro sessanta giorni dalla scadenza del termine perentorio per la risposta; l'impugnazione è effettuata con ricorso da presentarsi al tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata per l'immigrazione, la protezione internazionale e la libertà di circolazione e soggiorno. Il ricorso può essere presentato anche per le vie brevi con procura autenticata dallo stesso ufficio consolare e deve essere comunicato per le vie brevi anche alla Commissione nazionale per il diritto di asilo allorché essa abbia espresso parere contrario. Il ricorso contro il rigetto di domanda concernente minore straniero non accompagnato è presentato dall'ente che ha presentato la domanda in suo favore. Il giudice si pronuncia in via d'urgenza sul ricorso, anche ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso, sentiti l'interessato, anche in videoconferenza, il suo difensore e un componente della sezione della Commissione nazionale per il diritto di asilo, designato dal suo Presidente, e acquisita ogni altra informazione utile, anche sul Paese in cui il ricorrente si trova e di quello di cui è cittadino. La cancelleria subito dopo il deposito della sentenza ne trasmette immediatamente copia anche per le vie brevi all'interessato e al suo difensore, al competente ufficio consolare italiano all'estero e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. La sentenza che accoglie il ricorso indica se il ricorrente si trovi nelle condizioni indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 e comporta per il competente consolato italiano l'immediato rilascio del visto d'ingresso in favore del ricorrente ed eventualmente dei suoi familiari conviventi, nonché dei documenti di viaggio necessari."».

6.0.7
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis.*
(Ingressi legali e sicuri per richiesta di asilo)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 4-*ter* è inserito il seguente:

"Art. 4-*quater.*
(Ingressi per richiesta di asilo).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si predispone una programmazione almeno annuale del numero di visti di ingresso per motivi umanitari, anche a validità territoriale limitata, che lo Stato italiano intende rilasciare, anche in collaborazione con organizzazioni internazionali e con l'Unione europea, a favore di persone che manifestano un timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o della protezione speciale di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, nell'ambito di programmi di evacuazione urgente o di reinsediamento o di ricollocazione delle persone, realizzati anche in attuazione di norme o di programmi internazionali o dell'Unione Europea. Priorità è data alle persone appartenenti a categorie portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e ai coniugi o parenti entro il secondo grado titolari di protezione internazionale e residenti in Italia. Le attività umanitarie e il numero di visti rilasciabili nell'ambito di tali programmi possono essere incrementati tramite appositi protocolli di intesa, stipulati tra qualificati enti italiani e i Ministeri dell'Interno e degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, che presentano adeguati profili di affidabilità specificati nel medesimo decreto. In ogni caso il decreto deve altresì indicare le procedure per la raccolta delle domande e l'individuazione dei beneficiari, l'arrivo in Italia, l'organizzazione delle successive attività di accoglienza e la copertura delle relative spese, alla cui copertura possono concorrere gli enti che hanno sottoscritto i sopraccitati protocolli di intesa. Sullo schema del decreto è acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari competenti.

2. Al di fuori dei programmi umanitari di cui al comma 1 il visto di ingresso per motivi umanitari è altresì rilasciato allo straniero o all'apolide, nonché al coniuge e ai figli minori conviventi e a suo carico, il quale manifesti la volontà di presentare in Italia domanda di protezione internazionale, allorché si trovi nella seguente situazione:

1) si trova nel territorio di uno Stato, anche diverso dallo Stato di appartenenza, non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo o allo Spazio Schengen;
2) manifesta un timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sulla base di fatti notori o di una motivata segnalazione dell'UNHCR ovvero sulla base di documentazione prodotta dallo stesso richiedente o dal suo avvocato italiano o da altri organismi internazionali o da enti pubblici o privati italiani, inclusi enti religiosi civilmente riconosciuti ed enti del terzo settore iscritti nel registro indicato nell'articolo 42, i quali si fanno anche carico di concorrere alle spese del viaggio e di sistemazione in Italia;
3) non ha in corso di esame in altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen una domanda di protezione internazionale o di rilascio di un visto di ingresso;
4) non è titolare di protezione internazionale o di visti di ingresso o di titoli di soggiorno in corso di validità rilasciati da tali Stati o dal Regno Unito;
5) non si trova in una situazione di esclusione, diniego o revoca dello status di rifugiato o di cessazione, esclusione o revoca dello status di protezione sussidiaria indicate negli articoli 10, 12, 15, 16, 18 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
6) non si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 che precludono il diritto di rimanere nel territorio italiano durante l'esame della domanda di protezione internazionale.

3. La domanda di visto può essere inoltrata alla rappresentanza italiana competente per il luogo in cui lo straniero o l'apolide si trova, con modalità telematiche semplificate e riservate, anche nella lingua dello straniero o dell'apolide, in modo che l'interessato riceva immediata ricevuta dell'avvenuta presentazione, può essere presentata anche da un avvocato incaricato dallo straniero o dai suoi familiari residenti in Italia, ed è esaminata dal personale diplomatico o consolare italiano con priorità e con modalità che assicurino la massima riservatezza,. La risposta alla domanda è data osservando criteri generali indicati dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e deve pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni. Il rilascio avviene anche in mancanza di un passaporto valido allorché l'interessato o i soggetti che lo supportano possano indicare altra documentazione utile all'identificazione e in tal caso si rilascia documento di viaggio. Il rilascio del visto e dell'eventuale documento di viaggio è gratuito.

4. L'eventuale rigetto della domanda di visto deve essere motivato e indicare anche le modalità per la sua impugnazione e non preclude la sua ripresentazione con ulteriore documentazione, né la presentazione della domanda di protezione internazionale sul territorio italiano. Il rigetto è impugnabile entro i sessanta giorni successivi alla sua comunicazione; entro sessanta giorni dalla scadenza del termine perentorio per la risposta è altresì impugnabile la mancata risposta alla domanda di visto. L'l'impugnazione è effettuata con ricorso da presentarsi al tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata per l'immigrazione, la protezione internazionale e la libertà di circolazione e soggiorno. Il ricorso può essere presentato anche per le vie brevi con procura autenticata dallo stesso ufficio consolare. Il giudice si pronuncia entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso, sentiti l'interessato, anche in videoconferenza, e il suo difensore. La sentenza che accoglie il ricorso indica se il ricorrente si trovi nelle condizioni indicate nei commi 1 o 2 e comporta per il competente consolato italiano l'immediato rilascio del visto d'ingresso in favore del ricorrente ed eventualmente dei suoi familiari conviventi, nonché dei documenti di viaggio, ove necessari."».

6.0.8
Pirovano, Tosato, Spelgatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis.*
(Disposizioni in materia di domande di protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 2, le parole: "frontiera e la questura" sono sostituite dalle seguenti: "frontiera, la questura e le autorità consolari e diplomatiche italiane";

b) all'articolo 10, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*ter*. Il Ministero dell'interno si avvale delle strutture delle autorità consolari e diplomatiche italiane presenti nello Stato di origine o di transito dello straniero per le attività di notifica e di scambio di documenti e di informazioni nonché per lo svolgimento delle audizioni del richiedente.";

c) all'articolo 26, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La domanda di protezione internazionale è presentata presso gli uffici di cui all'articolo 3, comma 2."».

6.0.9
Pirovano, Tosato, Spelgatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis.*

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, comma 1 il secondo periodo è soppresso.»

Art. 7

7.1
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Camusso

Sopprimere l'articolo.

7.2
Maiorino, Cataldi, De Rosa, Bevilacqua, Naturale

Sopprimere l'articolo.

7.3
Gelmini, Scalfarotto, Paita

Sopprimere l'articolo.

7.4
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sopprimere l'articolo.

7.5
Cataldi, Maiorino, De Rosa, Bevilacqua, Naturale

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.
(Protezione sanitaria speciale)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 2, la lettera d-*bis*) è sostituita dalla seguente: "d-*bis*) degli stranieri che versano in condizioni psicofisiche derivanti da patologie gravi o a rischio di aggravamento se non trattate adeguatamente, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante anche se potenziale pregiudizio alla salute degli stessi. In tali ipotesi, il questore rilascia d'ufficio un permesso di soggiorno per cure mediche, per un tempo pari a quello attestato dalla certificazione sanitaria, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro";

b) all'articolo 36, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Lo straniero che intenda ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore da questi scelto ottengono uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno per protezione sanitaria. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione di una struttura sanitaria di qualsiasi paese che indichi la problematica, il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento. Tali informazioni sono trasmesse ad una struttura sanitaria pubblica italiana prescelta che confermerà, anche con rettifiche o richieste di integrazione, tali informazioni. In caso di esito positivo, è necessario attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. In caso di patologia grave o soggetta ad aggravamento, per lo straniero in situazione di indigenza si prescinde dal deposito e dalla disponibilità di vitto ed alloggio, richiedendo il pagamento, attraverso accordi bilaterali, da stipularsi antecedentemente con lo stato di provenienza dello straniero. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del

permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse".».

7.6
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sopprimere il comma 1.

7.7
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1, con il seguente*: «All'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, dopo il secondo periodo del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I., sono aggiunte le seguenti parole: "o qualora sussistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione della sua vita privata e familiare"»;

b) *sostituire il comma 2, con il seguente*: «Per le istanze presentate fino all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero per le quali il richiedente abbia ricevuto un appuntamento per la formalizzazione dell'istanza e/o un invito alla presentazione della stessa da parte della competente Questura, nonché per le istanze conseguenti a provvedimento di riconoscimento della Commissione Territoriale, continua ad applicarsi la disciplina previgente»;

c) *sopprimere il comma 3.*

7.8
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La valutazione degli obblighi costituzionali e internazionali che impediscono il rimpatrio dello straniero comporta anzitutto la verifica della sussistenza dei presupposti per godere del diritto di asilo e del divieto di estradizione per reati politici garantiti dall'articolo 10, commi 3 e 4, della Costituzione e di rischi concreti e attuali che l'eventuale rimpatrio comporti una lesione, sproporzionata rispetto ai motivi dell'eventuale rifiuto, del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, valutati sulla base dell'intensità, della durata e della stabilità dei legami sociali e familiari in Italia, delle sue condizioni di vita e di salute, della sua età, della conoscenza della lingua italiana e del suo inserimento nella società italiana nel rispetto della Costituzione e delle leggi penali nonché della natura dei suoi eventuali legami con il Paese di origine.»

7.9
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per le istanze presentate fino all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero per le quali il richiedente abbia ricevuto un appuntamento per la formalizzazione dell'istanza o un invito alla presentazione della stessa da parte della competente Questura, nonché per le istanze conseguenti a provvedimento di riconoscimento della Commissione Territoriale, continua ad applicarsi la disciplina previgente».

7.10
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Sopprimere il comma 3.

7.11
Valente, Parrini, Giorgis, Meloni

Al comma 3, sopprimere le parole: «per una sola volta e».

7.12
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Al comma 3, sostituire le parole: «per una sola volta», *con le seguenti:* «per tre volte».

7.13
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 3, sostituire la parola: «annuale», *con la seguente:* «biennale».

7.14
Maiorino, Cataldi, De Rosa, Bevilacqua, Naturale

Al comma 3, sostituire la parola: «annuale», *con la seguente:* «triennale».

7.0.1
Maiorino, Cataldi, De Rosa, Bevilacqua, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.
(Permesso di soggiorno per le vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio)

1. Al comma 1 dell'articolo 18-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "per taluno dei delitti previsti dagli articoli" è inserita la seguente: "558-*bis*,"».

7.0.2
Pirovano, Tosato, Spelgatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: "biennale" e' sostituita dalla seguente: "annuale"».

7.0.3
Pirovano, Tosato, Spelgatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.
(Efficacia esecutiva della decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale)

1. All'articolo 35-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "ovvero rigetta la domanda presentata dal richiedente di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettera c)."».

7.0.4
Pirovano, Tosato, Spelgatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8 il comma 3 è soppresso;
b) all'articolo 9:

1) al comma 1, le parole "di prima accoglienza" sono sostituite dalle seguenti: "di accoglienza";
2) il comma 4-*bis* è soppresso;

c) all'articolo 11, comma 3, le parole: "nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Il trasferimento del richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17 e' effettuato in via prioritaria" sono sostituite dalle seguenti: "nei centri di cui all'articolo 9";

2. All'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole ", anche i richiedenti protezione internazionale e" sono soppresse;

b) il comma 2-*bis* è soppresso.

3. I richiedenti asilo presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del progetto in corso, gia' finanziato.

4. I minori non accompagnati richiedenti asilo al compimento della maggiore eta' rimangono nel Sistema di protezione di cui al comma 4 fino alla definizione della domanda di protezione internazionale.».

7.0.5

Pirovano, Tosato, Spelgatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza";

b) al comma 1:

1) la lettera e) è soppressa;

2) conseguentemente, alla lettera d), il segno di interpunzione ";" è sostituito dal seguente ".";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi di violazione grave o ripetuta, da parte del richiedente protezione internazionale, delle regole della struttura in cui è accolto, ivi compresi il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti, il prefetto può disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura. Il prefetto, inoltre, adotta una o più delle seguenti misure:

a) esclusione temporanea dalla partecipazione ad attività organizzate dal gestore del centro;

b) esclusione temporanea dall'accesso a determinati servizi;

c) sospensione, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi, o revoca dei benefici economici accessori previsti nel capitolato di gara d'appalto di cui all'articolo 12.";

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Le misure di cui al comma 2 sono applicate anche in caso di condotte illecite al di fuori della struttura, sono adottate in modo individuale secondo il principio di proporzionalità e sono motivate tenuto conto della situazione del richiedente, con particolare riferimento alle condizioni di cui all'articolo 17.

I provvedimenti adottati dal prefetto nei confronti del richiedente sono comunicati alla commissione territoriale competente all'esame della domanda di protezione internazionale.";

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi di violazione delle regole del centro, il gestore richiama formalmente il richiedente e, quando ricorrano i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al comma 2, trasmette tempestivamente alla prefettura una relazione sui fatti.";

f) al comma 5:

1) al primo periodo, dopo le parole "Il provvedimento di", sono aggiunte le seguenti parole: "riduzione o";

2) al secondo periodo, le parole: "di revoca" sono soppresse.».

Art. 8

8.1

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sopprimere l'articolo.

8.2

Lopreiato, Scarpinato, Maiorino, Cataldi, Bevilacqua, Bilotti, Naturale

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «*a)* all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1 le parole*: "da uno a cinque anni" *sono sostituite dalle seguenti*: "da due a sei anni";

2) *il comma 2 è sostituito dal seguente*: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno.";

3) *al comma 3 le parole*: "da cinque a quindici anni" *sono sostituite dalle seguenti*: "da sei a sedici anni"».

8.3

Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Verini, Delrio, Verducci

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:* «a-*bis*) All'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno.»;

b) al comma 1, lettera b), capoverso 12-bis*, dopo il comma 1, inserire il seguente*: «1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno.».

8.4

Scalfarotto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.5

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.6

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'articolo, lettera b), capoverso Art. 12-bis, *sopprimere le parole*: «promuove, dirige,», *le parole:* «o effettua» *e le parole:* «ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato,».

8.7
Lisei, Tubetti

Al comma 1, lettera b) capoverso Art. 12-bis*, comma 1, dopo le parole*: «Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o», *inserire le seguenti*: «,con qualsivoglia mezzo,».

8.8
Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Verini, Delrio, Verducci

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis*, sostituire le parole:* «o sottoponendole» *con le seguenti*: «e sottoponendole».

8.9
Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Verini, Delrio, Verducci

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 12-bis*, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.».

8.0.1
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*
(Abolizione dei reati di ingresso e soggiorno illegali)

1. L'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è abrogato.

2. In considerazione dell'abrogazione prevista dal comma 1, al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13:

1) al comma 3-*septies*, le parole: "all'articolo 10-*bis* o" sono soppresse;

2) al comma 5, il quarto periodo è soppresso;
b) all'articolo 14-*ter*, comma 3, il quarto periodo è soppresso;
c) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole: "ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-*bis*" sono soppresse;
2) al comma 1-*bis*, le parole: "all'articolo 10-*bis* o" sono soppresse.

3. Nei confronti degli stranieri che sono entrati irregolarmente nel territorio dello Stato e che non hanno il presupposto per ottenere il rilascio o il rinnovo di alcun titolo di soggiorno restano applicabili le norme vigenti in materia di respingimenti e di espulsioni.».

Art. 9

9.1
Meloni, Parrini, Giorgis, Valente

Sopprimere il comma 2.

9.2
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Sopprimere il comma 3.

9.3
Cataldi, Maiorino, Bevilacqua, Naturale

Sopprimere il comma 3.

9.4
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sopprimere il comma 3.

9.5
Valente, Giorgis, Meloni, Parrini

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alla lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nel caso di rifiuto di rinnovo o di revoca o di annullamento del permesso di soggiorno l'espulsione può essere disposta soltanto dopo che siano trascorsi quindici giorni dall'effettiva consegna all'interessato del provvedimento di rifiuto di rinnovo o di revoca o di annullamento disposti per motivi diversi dall'ordine pubblico e dalla sicurezza dello Stato, allorché lo straniero non abbia presentato istanza di accesso ad un programma di rimpatrio volontario e assistito o l'istanza sia stata respinta o non abbia i requisiti per soggiornare nel territorio dello Stato ad altro titolo ed entro tale termine non siano presentati ricorso giurisdizionale contro il provvedimento di rifiuto di rinnovo o di revoca o di annullamento e contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione o il giudice abbia rigettato l'istanza cautelare o il ricorso."».

9.0.1
Pirovano, Tosato, Spelgatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis.*
(Disposizioni in materia di delitti commessi nei centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale)

1. All'articolo 14, comma 7-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "all'articolo 10-*ter*" sono inserite le seguenti: "o in uno dei centri di accoglienza di cui agli art. 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 ovvero in una delle strutture di cui all'art. 1-*sexies* del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39"».

9.0.2
Pirovano, Tosato, Spelgatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis.*
(Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente:

"2-*ter*. Per l'applicazione del comma 1, lett. d), è rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario.";

b) all'articolo 15, il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente:

"2-*ter*. Ai fini di cui al comma 2, è rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario."».

Art. 10

10.1
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Camusso

Sopprimere l'articolo.

10.2
Cataldi, Maiorino, Bevilacqua, Sironi, Naturale

Sopprimere l'articolo.

10.3
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sopprimere l'articolo.

10.4
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, capoverso 3-*bis*, *sopprimere le parole da:* «La realizzazione» *a:* «Unione Europea».

10.5
Di Girolamo, Cataldi, Maiorino, Bevilacqua, Sironi, Naturale

Al comma 1, capoverso 3-bis*, dopo le parole:* «n. 159,» *inserire le seguenti:* «i principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di tutela della salute, dell'ambiente, della sicurezza,».

10.6
Sironi, Maiorino, Cataldi, Bevilacqua, Naturale

Al comma 1, capoverso 3-bis*, dopo le parole*: «nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea,» *aggiungere le seguenti*: «e delle norme in materia ambientale di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e quelle del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

10.7
Cataldi, Maiorino, Bevilacqua, Sironi, Naturale

Al comma 1, capoverso 3-bis*, ultimo periodo, sostituire le parole da:* «assicura» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «vigila ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

10.8
Maiorino, Cataldi, Bevilacqua, Sironi, Naturale

Al comma 1, capoverso 3-bis*, ultimo periodo, sopprimere le parole:* «ove richiesto».

10.0.1
Pirovano, Tosato, Spelgatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis.*
(Prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio)

1. All'articolo 14, comma 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo le parole: "novanta giorni ed e' prorogabile per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni";

b) al sesto periodo la parola: "novanta" e' sostituita dalla seguente: "centottanta" e dopo le parole: "trenta giorni" sono soppresse le seguenti: ", prorogabile per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri".»

10.0.2
Pirovano, Tosato, Spelgatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis.*
(Prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio)

1. All'articolo 14, comma 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente: "sessanta" e sono soppresse le seguenti parole: "qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri";

b) al sesto periodo la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente: "sessanta" e sono soppresse le seguenti parole: "qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri".»

Art. 11

11.1
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, prima delle parole: «Dalle disposizioni del presente decreto» *premettere le seguenti:* «Fatto salvo quanto disposto in fase di conversione in legge».

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 29 MARZO 2023
45ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.
La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE
(591) *Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare*
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta di ieri, sono stati illustrati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 6.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) chiede di aggiungere la propria firma agli emendamenti 3.10, 3.11 e 3.12.
Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 7.1, soppressivo dell'articolo 7, che elimina una delle ipotesi per la concessione della protezione speciale, nel caso in cui l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del richiedente.
Ritiene che la norma sia incostituzionale, ai sensi degli articoli 10 e 117 della Costituzione, che conformano l'ordinamento italiano agli obblighi internazionali, e in contrasto con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'abrogazione prevista dall'articolo 7, quindi, rischia non solo di non produrre gli effetti desiderati, ma di determinare incertezze in sede applicativa e, di conseguenza, un aumento del contenzioso. Si accrescono così, da un lato, le sofferenze per persone già in condizioni di vulnerabilità e, dall'altro, le situazioni di irregolarità, con esiti dannosi per l'intera collettività.
Altri emendamenti, come la proposta 7.8, propongono una serie di soluzioni alternative, per limitare gli effetti paradossali e illegittimi che discendono dall'articolo 7 del decreto-legge.

La senatrice MAIORINO (*M5S*), nell'illustrare l'emendamento 7.2, si associa alle considerazioni svolte dal senatore Giorgis in merito all'identico 7.1. Ricorda che l'emendamento 1.1, a sua prima firma, potrebbe sopperire alle difficoltà causate dall'articolo 7, stabilendo che, nella definizione delle quote di ingresso, si tenga conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea.
Richiama quindi l'attenzione sull'emendamento 7.0.1, che introduce il permesso di soggiorno per le vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio, al fine di colmare una lacuna la cui gravità è dimostrata da episodi di cronaca.

Il PRESIDENTE ritiene meritevole di particolare attenzione l'emendamento 7.0.1.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) illustra l'emendamento 7.3. Sottolinea che la norma di cui all'articolo 7, trattandosi di un decreto-legge, è immediatamente applicabile e quindi sta già producendo l'effetto di aumentare l'incertezza e le sofferenze per persone fragili, che non possono esercitare un diritto previsto dalle norme internazionali. A suo avviso, pertanto, si

tratta di una disposizione ispirata da motivazioni ideologiche, che non consente di risolvere i problemi concreti posti dai flussi migratori.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) illustra l'emendamento 7.4, soppressivo dell'articolo 7 del provvedimento, a suo avviso fortemente connotato da ragioni propagandistiche. La riduzione della casistica per l'applicazione della protezione speciale, infatti, comporta di conseguenza un aumento delle situazioni di irregolarità. Peraltro, le molte persone che già ne usufruiscono perderebbero il loro attuale *status* e si troverebbero di nuovo in condizioni di clandestinità. Auspica che, su questo aspetto, sia possibile trovare un'intesa, anche per accogliere le numerose perplessità manifestate nel corso delle audizioni e non solo dal mondo più sensibile alle tematiche dell'immigrazione.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti 7.11, 7.12 e 7.13, che sono volti a sopprimere o ridurre le limitazioni alla rinnovabilità del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 8.3, che prevede esplicitamente una scriminante nei confronti di chi presta soccorso e assistenza umanitaria. Nella predisposizione dell'articolo 8, infatti, nell'inasprire le pene per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina - peraltro con una certa superficialità - non si è tenuto conto del rischio di sanzionare, per esempio, le organizzazioni non governative che forniscono aiuto agli stranieri in condizioni di bisogno.
Segnala quindi l'emendamento 8.8, che ha le medesime finalità di ridurre il rischio di sanzionare penalmente anche chi presta soccorso.
Infine, si sofferma sull'emendamento 8.0.1, che abolisce i reati di ingresso e soggiorno illegali, previsti dalla cosiddetta "legge Bossi-Fini". Si tratta, infatti, di una norma che, non solo, ha causato finora un aumento delle situazioni di irregolarità, ma è ormai anche inadeguata rispetto al contesto attuale, come del resto riconosciuto anche del presidente Fini. Pertanto, auspica che sia possibile aprire un confronto per esaminare soluzioni concrete per la regolazione di un fenomeno, come quello migratorio, che ha assunto una dimensione strutturale.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) aggiunge la propria firma all'emendamento 8.3.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*), nel sottoscrivere l'emendamento 8.3, ritiene che sia indispensabile un passo indietro, da parte del Governo, sulla limitazione dell'applicazione della protezione speciale, di cui all'articolo 7. È proprio in questo modo, infatti, che si aumentano i casi da sanzionare, con conseguenti strumentalizzazioni mediatiche.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) chiede di aggiungere la propria firma e quella del senatore Cataldi all'emendamento 8.0.1.
Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti 9.1 e 9.2, che sopprimono, rispettivamente, i commi 2 e 3 dell'articolo 9. Si tratta di una norma, infatti, che comprime le attività di accertamento giurisdizionale a fronte dei provvedimenti di espulsione. In particolare, il comma 2 elimina la necessità della convalida del giudice di pace per l'esecuzione dei decreti di espulsione giudiziaria mediante accompagnamento alla frontiera, mentre il comma 3 sopprime il meccanismo di intimazione a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni.

Il senatore CATALDI (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 9.1, ritenendo indispensabile conservare la misura garantista della convalida da parte del giudice di pace dei decreti di espulsione.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) illustra l'emendamento 9.4, sottolineando la particolare gravità della soppressione del meccanismo di intimazione ad abbandonare il territorio italiano. Infatti, eliminare il periodo di quindici giorni durante il quale lo straniero a cui è stato rifiutato il permesso di soggiorno può esercitare il diritto alla difesa, costituzionalmente riconosciuto, non favorisce l'allontanamento effettivo, ma piuttosto finisce per aggravare l'immigrazione clandestina. Sembrerebbe quasi che il Governo non intenda risolvere i problemi posti dai fenomeni migratori, per poi utilizzare tale argomento a fini propagandistici.

Peraltro l'articolo 9 del decreto è indicativo dell'utilizzo strumentale del garantismo da parte della maggioranza.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 9.5 che - qualora siano respinti gli emendamenti soppressivi del comma 3 dell'articolo 9 - ripristina il periodo di quindici giorni per l'espulsione in alcuni specifici casi, ad esempio se lo straniero non ha presentato istanza di accesso a un programma di rimpatrio o non ha i requisiti per soggiornare sul territorio dello Stato ad altro titolo. Essendo comprovata l'impossibilità di applicare immediatamente il provvedimento di espulsione, è evidente che il Governo ha introdotto questa previsione solo per motivi ideologici.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 10.1, soppressivo dell'articolo 10, che consente di derogare alle disposizioni di legge per la realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri. Ritiene, invece, necessario potenziare il sistema di accoglienza, evitando quanto più possibile semplificazioni che riducono la capacità di respingere i tentativi di infiltrazioni criminali.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, i restanti emendamenti e gli ordini del giorno si intendono illustrati.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo informazioni sulla tempistica per l'espressione dei pareri sugli emendamenti.

Il sottosegretario MOLTENI assicura che è già in corso l'istruttoria sugli emendamenti, che tuttavia richiederà più tempo per quelle proposte che rientrano anche nella competenza di altri Ministeri.

Il PRESIDENTE, alla luce del chiarimento del rappresentante del Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo a martedì 4 aprile, in due sedute da convocare alle ore 15 e alle ore 20. Propone altresì di sconvocare le sedute già convocate alle ore 15 di oggi, mercoledì 29 marzo, e alle ore 9 di domani, giovedì 30 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,05.

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 4 APRILE 2023
46ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.
La seduta inizia alle ore 15,05.

(591) ***Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 marzo 2023.

Il relatore DE PRIAMO (*FdI*) presenta l'emendamento di coordinamento formale Coord. 1 (pubblicato in allegato).
Il sottosegretario MOLTENI fa presente che è in corso un'attività istruttoria tra il Ministero dell'interno e gli altri dicasteri interessati, al fine di addivenire alla predisposizione dei pareri, a partire dagli emendamenti riferiti agli articoli iniziali del decreto-legge.

Il PRESIDENTE auspica che, a partire dalla giornata di domani, vi siano le condizioni per iniziare le votazioni degli emendamenti riferiti ai primi articoli.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ritiene preferibile iniziare le votazioni una volta acquisiti i pareri del relatore e del Governo su tutti gli emendamenti, in modo da disporre di un quadro d'insieme definito.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto di tale posizione, osserva che, in ogni modo, alcuni emendamenti riferiti ai primi articoli risultano condivisi dai Gruppi di maggioranza e di minoranza, il che potrebbe rendere praticabile l'ipotesi di iniziare le votazioni sulla base dell'acquisizione di una parte soltanto dei pareri.
Ritiene quindi opportuno rinviare il prosieguo dell'esame del provvedimento alla giornata di domani.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 591

COORD. 1
Il relatore

Al testo del decreto-legge apportare le seguenti modificazioni.

all'articolo 1:

al comma 1, dopo la parola: «stagionale» *è inserito il segno di interpunzione:* «,» *e la parola:* «decreto-legislativo» *è sostituita dalle seguenti:* «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo»;

al comma 2, le parole: «al Parlamento» *sono sostituite dalle seguenti:* «alle Camere»;

al comma 3, la parola: «decreto-legislativo» *è sostituita dalle seguenti:* «testo unico di cui al decreto legislativo»;

al comma 4, la parola: «triennio» *è sostituita dalle seguenti:* «triennio 2023-2025»;

all'articolo 2:

la numerazione: «5.0.1»*, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente:* «5.01»;

al comma 1:

all'alinea, la parola: «decreto-legislativo» *è sostituita dalle seguenti:* «testo unico di cui al decreto legislativo»;

alla lettera a)*:*

al numero 2), le parole: «della questura» *sono sostituite dalle seguenti:* «dalla questura»;

al numero 3), capoverso 5.0.1, la parola: «disposizione.".» *è sostituita dalla seguente:* «disposizione";»;

al numero 4), capoverso 5-quater*, la parola:* «consegue» *è sostituita dalla seguente:* «conseguono» *e le parole:* «permesso di soggiorno.".» *sono sostituite dalle seguenti:* «permesso di soggiorno";»;

al numero 5), capoverso 6-bis, *la parola:* «nazionale.".» *è sostituita dalla seguente:* «nazionale";»;

alla lettera b)*, la parola:* «6-*bis*.".» *è sostituita dalla seguente:* «6-*bis*";»;

alla lettera c)*, capoverso Art. 24*-bis:

al comma 1, dopo le parole: «comma 8, del» *sono inserite le seguenti:* «regolamento di cui al» *e dopo le parole:* «previsto al comma 4» *sono inserite le seguenti:* «del presente articolo»;

al comma 2, le parole: «presente decreto legislativo» *sono sostituite dalle seguenti:* «presente testo unico»;

all'articolo 3:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «del decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «del testo unico di cui al decreto»;

alla lettera c)*, capoverso 2*-bis*, al terzo periodo, le parole:* «corredata dalla» *sono sostituite dalle seguenti:* «corredata della» *e, al quarto periodo, la parola:* «consegue» *è sostituita dalla seguente:* «conseguono»;

alla lettera e)*, capoverso 4*-bis*, la parola:* «in-house» *è sostituita dalle seguenti:* «in house»;

al comma 2, le parole: «del decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «del testo unico di cui al decreto»;

all'articolo 4:

al comma 1, all'alinea, le parole: «del decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «del testo unico di cui al decreto»;

all'articolo 5:

al comma 2:

all'alinea, le parole: «L'articolo 1, comma 4-*quater*,» *sono sostituite dalle seguenti:* «Il comma 4-*quater* dell'articolo 1»;

al capoverso 4-quater*, la parola:* «CCNI» *è sostituita dalle seguenti:* «contratto collettivo nazionale integrativo del personale»*, le parole:* «CCNL comparto funzioni centrali 2019/2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021» *e le parole:* «è agente» *sono sostituite dalle seguenti:* «ha qualifica di agente»;

*a*ll'articolo 6:

al comma 1, le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998» *sono sostituite dalle seguenti:* «testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998»;

al comma 3, le parole: «decreto legislativo 18 aprile 2016» *sono sostituite dalle seguenti:* «codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016»;

al comma 4, dopo la parola: «contratto» *sono inserite le seguenti:* «di cui al comma 1»;

*a*ll'articolo 7:

al comma 1, le parole: «del decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «del testo unico di cui al decreto»;

al comma 3, le parole: «in motivi di lavoro» *sono sostituite dalle seguenti:* «in permesso di soggiorno per motivi di lavoro,»;

all'articolo 8:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «Al decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «Al testo unico di cui al decreto»;

alla lettera a)*, le parole:* «comma 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «al comma 1» *e le parole:* «al comma 3» *sono sostituite dalle seguenti:* «, al comma 3, alinea,»;

al comma 2, dopo le parole: «e 12-*bis*» *il segno di interpunzione:* «,» *è soppresso*;

al comma 3, dopo le parole: «e 12-*bis*» *il segno di interpunzione:* «,» *è soppresso*;

al comma 4, le parole: «n. 7-*bis*)» *sono sostituite dalle seguenti:* «numero 7-*bis*)»;

all'articolo 9:

al comma 1, le parole: «si trovi in un paese terzo» *sono sostituite dalle seguenti:* «si trova in un Paese terzo»;

al comma 2, le parole: «del decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «del testo unico di cui al decreto»;

al comma 3, le parole: «del decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «del regolamento di cui al decreto»;

all'articolo 10:

al comma 1, capoverso 3-bis*, dopo le parole:* «comma 1, del» *sono inserite le seguenti:* «testo unico di cui al» *e dopo le parole:* «lettera *h)*, del» *sono inserite le seguenti:* «codice dei contratti pubblici, di cui al».

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 5 APRILE 2023
48ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI
indi del Vice Presidente
TOSATO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.
La seduta inizia alle ore 18,05.

IN SEDE REFERENTE
(591) ***Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 aprile scorso.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo di riferire sullo stato di avanzamento dell'istruttoria sugli emendamenti.
Il sottosegretario MOLTENI comunica di potersi pronunciare sugli emendamenti riferiti ai primi tre articoli del decreto-legge. Sui restanti emendamenti, è ancora necessario sciogliere alcuni nodi, per cui ulteriori valutazioni potranno essere fatte solo dopo le festività pasquali. Al momento, non è quindi in grado di garantire che per martedì sarà stata completata l'istruttoria su tutte le proposte di modifica.

Il PRESIDENTE precisa che, qualora il Governo intendesse proporre propri emendamenti, sarebbe opportuno farlo con sollecitudine, per consentire di fissare un termine congruo per la presentazione di eventuali subemendamenti.
Il sottosegretario MOLTENI conferma che il Governo intende presentare propri emendamenti, per affrontare le ulteriori questioni emerse dopo l'emanazione del decreto, tenuto conto della particolare rilevanza del flusso migratorio in atto.

Il PRESIDENTE, tenuto conto di quanto appena comunicato dal rappresentante del Governo, chiede se si ritenga preferibile iniziare subito l'esame degli emendamenti riferiti ai primi tre articoli o rinviarlo alla seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 6 aprile, oppure a quella che sarà convocata per martedì 11 aprile, con l'auspicio che, alla ripresa dei lavori dopo le festività pasquali, sia stata completata l'istruttoria su tutti gli emendamenti. In ogni caso, ritiene preferibile procedere esaminando di volta in volta tutti gli emendamenti riferiti a ciascun articolo, in modo da svolgere una discussione ordinata.

Il senatore LISEI (*FdI*) ritiene opportuno iniziare sin dalla seduta odierna l'esame degli emendamenti, considerato che il Governo è già in grado di esprimere il proprio orientamento sui primi articoli. In tal modo, se l'istruttoria non fosse completata per martedì 11 aprile, si potrebbe convocare la prossima seduta direttamente per mercoledì 12 aprile.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), nel concordare con le considerazioni del senatore Lisei, sottolinea l'esigenza di conoscere i tempi di presentazione degli emendamenti del Governo.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), nel ringraziare il Presidente per l'attenzione alla tutela delle prerogative parlamentari, critica i ritardi del Governo nel completare l'istruttoria sugli emendamenti. Ritiene inoltre inopportuno disciplinare le ulteriori questioni emerse dopo l'emanazione del decreto-legge attraverso emendamenti d'iniziativa governativa, piuttosto

che tramite nuovi provvedimenti d'urgenza, perché in tal caso si eluderebbe il controllo preventivo di costituzionalità della Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto. Peraltro, già il testo originario del decreto non sembra rispondere del tutto al requisito dell'urgenza, avendo l'obiettivo di regolare in modo strutturale il fenomeno migratorio.
Quanto all'organizzazione dei lavori, ritiene necessario iniziare l'esame del provvedimento solo una volta completata l'istruttoria su tutti gli emendamenti, in modo da poter disporre di un quadro sull'orientamento complessivo del Governo.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) si associa alle considerazioni del senatore Giorgis. Pur essendo prevista dal Regolamento la possibilità di procedere alla votazione degli emendamenti articolo per articolo, sarebbe preferibile svolgere una discussione complessiva, sulla base dei pareri espressi su tutte le proposte di modifica. Ritiene pertanto opportuno rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo a martedì 11 aprile.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*), nel concordare con i senatori Giorgis e De Cristofaro, ritiene preferibile passare alle votazioni solo dopo avere acquisito i pareri su tutti gli emendamenti.

Il senatore CATALDI (*M5S*) ritiene preferibile svolgere una discussione complessiva, alla luce dei pareri espressi dal Governo su tutti gli emendamenti.

Il PRESIDENTE sottolinea che la votazione degli emendamenti per blocchi di articoli è prassi parlamentare ampiamente consolidata, nonché rispondente ad una gestione ordinata dei lavori. Dal momento che il Governo è in grado di garantire che non presenterà emendamenti ai primi tre articoli del decreto-legge, ritiene che si possa procedere intanto all'esame delle proposte di modifica su cui vi sono già i pareri.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) formula considerazioni critiche sulla decisione del Presidente, che non tiene conto della richiesta unanime delle opposizioni di iniziare l'esame degli emendamenti martedì prossimo.

Il PRESIDENTE osserva che il Governo potrebbe avere l'esigenza di disporre della giornata di martedì per completare l'istruttoria su tutti gli emendamenti.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) invita la Presidenza a rivalutare la richiesta delle opposizioni, anche in considerazione del carattere divisivo del provvedimento. Sarebbe infatti irragionevole deteriorare il clima di confronto, con una forzatura che consente solo di anticipare di qualche giorno l'esame degli emendamenti ai primi tre articoli, a fronte di un atteggiamento finora costruttivo delle opposizioni.

Il PRESIDENTE insiste sulla necessità di passare all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti ai primi tre articoli del decreto-legge, per conciliare l'esigenza rappresentata dalle opposizioni e quella della maggioranza di far avanzare l'*iter* del provvedimento in titolo. Gli ordini del giorno invece saranno esaminati dopo la conclusione delle votazioni degli emendamenti.
Si passa quindi all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore DE PRIAMO (*FdI*) e il sottosegretario MOLTENI esprimono parere contrario sull'emendamento 1.1. Invitano i proponenti a riformulare l'emendamento 1.2 in un testo 2, che viene messo a disposizione della Commissione. Esprimono quindi parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, nonché sugli identici 1.7 e 1.8.
Invitano i proponenti a trasformare l'emendamento 1.9 in un ordine del giorno. Il parere è favorevole sull'emendamento 1.10 e contrario sugli identici 1.11 e 1.12.
Invitano i proponenti a ritirare gli identici 1.13 e 1.14, come anche gli identici 1.15 e 1.16. Invitano quindi i proponenti degli identici 1.17, 1.18 e 1.19 a riformularli in un testo 2, che

viene messo a disposizione della Commissione. Esprime infine parere contrario sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3.

Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta, per un approfondimento istruttorio.
La seduta, sospesa alle ore 19,10, riprende alle ore 19,15.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.1.

Il senatore CATALDI (*M5S*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento in esame, che tiene conto dei ricongiungimenti familiari, per un atteggiamento più umano nei confronti dei migranti, da non considerare solo come forza lavoro.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) annuncia che il Gruppo del PD interverrà in dichiarazione di voto su tutti gli emendamenti all'articolo 1, per rilevare l'irragionevole forzatura imposta dalla maggioranza e dal Governo sui tempi di discussione del provvedimento, con cui si determina una contrapposizione che non agevola di certo l'*iter* del provvedimento. Del resto, il Governo deve sciogliere ancora diversi nodi al suo interno. A nome del Gruppo, dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.1.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento in esame, che considera una proposta ragionevole. Critica la scelta della maggioranza e del Governo di non consentire un dibattito complessivo sugli emendamenti, che peraltro avrebbe potuto favorire un orientamento comune su alcune proposte condivisibili.
Verificata la presenza del numero legale, è posto ai voti l'emendamento 1.1, che risulta respinto.

Il senatore MATERA (*FdI*), accogliendo l'invito del relatore e del rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 1.2 in un testo 2, pubblicato in allegato.
Posto ai voti, l'emendamento 1.2 (testo 2) è approvato.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.3.

Il senatore CATALDI (*M5S*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento, con cui si prevede che, nella definizione dei flussi di ingresso legale, sia sentito anche il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio previsto dal testo unico sull'immigrazione.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene incomprensibile la contrarietà del Governo, dato che il coinvolgimento del Comitato appare utile ai fini della definizione dei flussi di ingresso. Auspica che sia possibile conoscere le ragioni per cui è stato espresso un parere contrario, anche per un effettivo confronto sul merito delle misure proposte.
Il sottosegretario MOLTENI precisa che il Governo non intende sottrarsi al confronto, soprattutto sui primi tre articoli del decreto-legge, con i quali si definisce la linea politica in materia di immigrazione, cioè la volontà di favorire i flussi in entrata legali, stabilendo una programmazione triennale flessibile, in base alle esigenze del mercato del lavoro.
Quanto all'emendamento 1.1, già posto in votazione, sottolinea che i ricongiungimenti familiari sono inconferenti rispetto al tema della valorizzazione dell'immigrazione legale. Invece, la consultazione del Comitato per il coordinamento e il monitoraggio, proposta dall'emendamento 1.3, appare superflua, in quanto, nella predisposizione del decreto sui flussi, vi è già una interlocuzione con alcuni dei componenti del Comitato stesso, come i Ministri interessati.
Posto ai voti, l'emendamento 1.3 è respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.4.

Il senatore CATALDI (*M5S*) auspica l'approvazione dell'emendamento 1.4, con cui si cerca di recuperare la centralità del Parlamento, prevedendo, nella definizione delle quote di ingresso, la previa acquisizione degli atti di indirizzo parlamentari. Ribadisce in ogni caso che sarebbe preferibile proseguire l'esame del provvedimento nella giornata di martedì 11 aprile.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) ritiene che proprio sugli emendamenti all'articolo 1 sarebbe stato possibile giungere a posizioni condivise, trattandosi di proposte volte ad aumentare le quote di ingresso legali. Del resto, anche quelle stabilite dall'attuale Governo si sono rivelate insufficienti rispetto alle attese degli imprenditori, come dimostrato dal numero di richieste presentate nel cosiddetto *click day* e come sottolineato nel corso delle audizioni.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) ritiene che il maggiore coinvolgimento del Parlamento proposto dall'emendamento 1.4 dovrebbe essere apprezzato, soprattutto su un tema divisivo come quello dell'immigrazione, utilizzato dalla maggioranza per fini propagandistici. Annuncia quindi il proprio voto favorevole.

Il senatore LISEI (*FdI*) osserva che sull'emendamento 1.4, come anche sugli emendamenti 1.1 e 1.2, già respinti, la contrarietà è determinata dal rischio di inserire appesantimenti burocratici nella procedura di definizione delle quote di ingressi legali, che invece il Governo intende snellire.
Quanto all'emendamento 1.6 e agli identici 1.7 e 1.8, a nome del Gruppo, anticipa un voto contrario, poiché si prevedono automatismi nella definizione dei flussi di ingresso legale che sono irragionevoli, dato che la valutazione sulla manodopera necessaria alle imprese deve essere compiuta annualmente.
Posto ai voti, l'emendamento 1.4 è respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.5.

Il senatore CATALDI (*M5S*) annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento in esame, che prevede la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui si definiscono le quote di ingresso, per una maggiore conoscibilità e trasparenza.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) si associa alle considerazioni del senatore Cataldi, annunciando il voto favorevole del Gruppo. Ritiene incomprensibile e controproducente l'atteggiamento di chiusura della maggioranza, che potrebbe consentire il confronto richiesto dalle opposizioni, disponendo di numeri sufficienti per approvare in ogni caso il provvedimento.

Il PRESIDENTE precisa che il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è già pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, il che rende ultronea la proposta 1.5.
Posto ai voti, l'emendamento 1.5 è respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.6.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) aggiunge la propria firma all'emendamento in esame, volto a prevedere un numero ulteriore di ingressi di lavoratori stranieri, nel caso in cui le richieste da parte dei datori di lavoro eccedano di oltre il 50 per cento le quote di ingresso stabilite, proprio al fine di recepire le esigenze delle imprese.

Il senatore CATALDI (*M5S*) sottolinea che l'emendamento in esame consente di dare risposta alla necessità di più manodopera rappresentata dagli imprenditori.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) ritiene che il Governo dovrebbe prendere in considerazione le proposte delle opposizioni volte ad aumentare gli ingressi legali di lavoratori stranieri, anche tenuto conto del significativo calo demografico che si registra in Italia.
Posto ai voti, l'emendamento 1.6 è respinto.
Si passa alla votazione degli identici 1.7 e 1.8.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) rileva che l'emendamento 1.7, stabilendo che le quote fissate per ciascun anno non possano essere inferiori alla metà del numero di istanze dell'anno precedente, ha l'obiettivo di favorire l'immigrazione regolare. Ritiene pertanto incomprensibile la contrarietà del Governo.

Il senatore CATALDI (*M5S*) dichiara il voto favorevole sugli emendamenti identici in esame, ritenendo che si tratti di proposte ragionevoli.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) esprime rammarico per l'indisponibilità della maggioranza e del Governo a un effettivo confronto nel merito delle modifiche proposte, tanto più che le opposizioni hanno finora mostrato un atteggiamento collaborativo.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 1.7 e 1.8 sono respinti.

Il PRESIDENTE accantona l'emendamento 1.9, sul quale il Governo si è dichiarato disponibile all'accoglimento di un ordine del giorno, non essendo al momento presente la prima firmataria.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.10.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), a nome del Gruppo, annuncia un voto di astensione, che invece sarebbe stato favorevole, dato che l'emendamento recepisce alcune proposte di modifica del Comitato per la legislazione, se la maggioranza avesse consentito un ordinato e disteso svolgimento dei lavori.
Posto ai voti, l'emendamento 1.10 è approvato.
Si passa alla votazione degli identici 1.11 e 1.12.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) rileva che anche gli emendamenti in esame intendono recepire le esigenze di un aumento delle quote di ingresso legale. Annuncia pertanto il voto favorevole del Gruppo PD.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) ritiene positive le norme introdotte dal Governo per l'aumento dei flussi di ingresso legali, tuttavia non può disconoscersi che anche quelle fissate recentemente sono insufficienti. Dichiara quindi il voto favorevole.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici 1.11 e 1.12 sono respinti.
Si passa agli identici 1.13 e 1.14.

Il senatore DELLA PORTA (*FdI*) ritira l'emendamento 1.13, riservandosi di presentare un ordine del giorno.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 1.14, riservandosi di presentare un ordine del giorno.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.9, precedentemente accantonato.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) invita il Governo ad accogliere l'emendamento, che consente di andare incontro all'esigenza, molto avvertita in Italia, di collaboratori domestici per la cura della casa e della persona. Chiede quindi che l'emendamento sia accantonato per un ulteriore approfondimento.

Il PRESIDENTE sottolinea che l'emendamento non è accoglibile, in quanto introduce una rigidità nella definizione dei flussi. Sarebbe pertanto preferibile un atto di indirizzo.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) evidenzia che in realtà si prevede che la quota riservata ai collaboratori domestici sia pari almeno al 20 per cento.

Il PRESIDENTE nota che con l'emendamento in esame non si potrebbe prevedere una quota inferiore al 20 per cento.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) chiede di sottoscrivere l'emendamento 1.9, invitando a considerare l'alta diffusione delle malattie degenerative in Italia.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) ritiene incomprensibile il rifiuto da parte del Governo di una ulteriore riflessione sull'emendamento in esame.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto del differente orientamento, pur ricordando che inizialmente si era convenuto di esaurire la votazione degli emendamenti riferiti a ciascun articolo, accantona di nuovo l'emendamento 1.9.

L'emendamento 1.9 resta quindi accantonato.

Si passa alla votazione degli identici 1.15 e 1.16.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) annuncia il proprio voto favorevole alla soppressione del comma 5 dell'articolo 1, proposta con gli emendamenti in esame. Infatti, a suo avviso, l'assegnazione in via preferenziale di quote riservate ai lavoratori di Stati che promuovono campagne mediatiche sui rischi per l'incolumità personale derivanti dai traffici migratori irregolari appare discriminatoria nei confronti di quelle persone disperate che non hanno la possibilità di accedere a canali legali per giungere in Italia.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) annuncia un voto favorevole sugli emendamenti identici in esame, soppressivi di una norma che ritiene insensata e inumana.

Il senatore LISEI (*FdI*) ritiene sia doveroso, oltre che moralmente giusto, informare le persone che desiderano emigrare dal loro Paese sia dell'esistenza di canali legali di ingresso sia dei rischi per la loro incolumità che discenderebbero dal mettersi in viaggio attraverso i traffici irregolari.

Il PRESIDENTE osserva che le campagne di informazione dovrebbero riguardare anche i rischi legati alla permanenza sul territorio italiano in condizioni di irregolarità e di schiavitù.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 1.15 e 1.16 sono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti identici 1.17, 1.18 e 1.19.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) chiede una breve sospensione per leggere con attenzione la riformulazione proposta dal Governo.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che la proposta di riformulazione è stata messa a disposizione fin dall'inizio della seduta, invita le opposizioni a tenere una condotta più dignitosa e rispettosa delle istituzioni, giudicando poco rispettosi alcuni toni utilizzati nel corso delle dichiarazioni di voto.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) giudica inaccettabile e provocatorio il richiamo del Presidente, tanto più alla luce delle forzature messe in atto dalla maggioranza e dal Governo.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) sottolinea che le opposizioni stanno utilizzando gli strumenti previsti dal Regolamento, peraltro intervenendo sul merito delle proposte.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene inaccettabile la proposta di riformulazione del Governo, dal momento che inserisce surrettiziamente una nuova disposizione, per di più avulsa dal contesto cui si riferiscono gli emendamenti.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea che sarebbe più corretto se il Governo presentasse un emendamento di propria iniziativa, che poi sarebbe possibile subemendare, invece di utilizzare surrettiziamente le proposte di modifica in esame, peraltro due presentate dalle opposizioni e una da un Gruppo della maggioranza.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) osserva che è facoltà dei proponenti degli emendamenti non accettare la riformulazione proposta dal Governo.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) ritiene che la riformulazione proposta dal Governo sia migliorativa, in quanto estende la possibilità di assegnare quote non solo ad apolidi e rifugiati, ma anche a lavoratori provenienti da Paesi con cui l'Italia ha sottoscritto accordi sui

rimpatri. Pertanto, accogliendo l'invito del Governo, riformula l'emendamento 1.19 in un testo 2, pubblicato in allegato.
Il sottosegretario MOLTENI precisa che la proposta di riformulazione è volta ad accrescere le quote, come richiesto anche dalle opposizioni, stabilendo un meccanismo premiale nei confronti dei Paesi disposti a prevedere meccanismi di reciprocità per i rimpatri.

Il PRESIDENTE giudica ammissibile la proposta di riformulazione del Governo.

I senatori Valeria VALENTE (*PD-IDP*) e DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) respingono l'invito a riformulare i rispettivi emendamenti, 1.17 e 1.18, nel senso indicato dal Governo.

Il PRESIDENTE annuncia che metterà in votazione per primo l'emendamento 1.19, come riformulato, in quanto di contenuto più ampio. Qualora fosse approvato, gli emendamenti identici 1.17 e 1.18 risulterebbero assorbiti.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) denuncia il tentativo della maggioranza di conculcare il diritto delle opposizioni non solo di modificare quello che nella sostanza è un emendamento governativo, ma anche di votare le proprie proposte. Pur essendo questa prassi legittima, in base al Regolamento, chiede al Presidente di non assecondare tale interpretazione. Si creerebbe tra l'altro un pericoloso precedente, in quanto la maggioranza potrebbe utilizzare un analogo stratagemma per vanificare gli emendamenti delle opposizioni.

Il PRESIDENTE sottolinea che tale evenienza è irrealistica, in quanto la maggioranza non può conoscere in anticipo gli emendamenti presentati dalle opposizioni. In ogni caso, per accogliere le richieste delle opposizioni, in base al comma 4 dell'articolo 102 del Regolamento, si avvale della facoltà di modificare l'ordine delle votazioni. Pertanto, comunica che saranno posti in votazione per primi gli identici 1.17 e 1.18.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) chiede di aggiungere le firme dei senatori della Lega all'emendamento 1.19 (testo 2). Sottolinea peraltro che nella scorsa legislatura era consolidata la prassi in base alla quale il Governo condizionava il parere favorevole su determinati emendamenti all'accoglimento, da parte dei presentatori, di proposte di riformulazione, in certi casi molto corpose e significative. Pertanto, la proposta di riformulazione di cui si sta discutendo adesso, che si limita ad aggiungere un comma al testo degli identici emendamenti in oggetto, non può certo considerarsi lesiva delle prerogative dei parlamentari, a cui spetta ovviamente l'ultima parola sull'accoglimento o meno della proposta di riformulazione.
Si passa quindi alla votazione degli identici emendamenti 1.17 e 1.18, su cui il parere del relatore e del Governo è favorevole.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) annuncia il proprio voto favorevole.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole sugli emendamenti in esame, che ritiene utili e soprattutto presentati nel rispetto delle regole procedurali.
Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 1.17 e 1.18 sono approvati.
Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 1.19 (testo 2), limitatamente al comma 5-*ter*, dal momento che il comma 5-*bis* è sostanzialmente assorbito dagli identici emendamenti 1.17 e 1.18, precedentemente approvati.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) annuncia un voto contrario, non solo per la irritualità del metodo adottato dalla maggioranza e dal Governo per l'inserimento della norma in esame, ma anche perché le modalità con cui si effettua l'ampliamento delle quote determinano, a suo avviso, effetti discriminatori.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene che sarebbe opportuno salvaguardare la corretta applicazione delle norme regolamentari, a tutela di tutte le forze politiche. In ogni caso, la

decisione di modificare l'ordine delle votazioni dimostra l'intenzione di porre rimedio a una evidente forzatura.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) si associa alle considerazioni del senatore Giorgis sul rischio di lesione delle prerogative parlamentari attraverso una riformulazione estensiva degli emendamenti dell'opposizione. Tuttavia, dichiara che voterà a favore della seconda parte dell'emendamento 1.19 (testo 2), in quanto la proposta va nella direzione di risolvere il problema della mancanza di manodopera.
Posto ai voti, l'emendamento 1.19 (testo 2), limitatamente al comma 5-*ter*, è approvato.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) ritiene che la parte approvata dell'emendamento 1.19, nel testo riformulato, rappresenti nei fatti un emendamento del Governo.

Il PRESIDENTE ritiene di essere stato estremamente garantista nei confronti delle prerogative dei Gruppi di minoranza.
Non registrandosi richieste di intervento, posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 1.0.1 e 1.0.2 sono respinti.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.3.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) esprime sconcerto per la conduzione dei lavori da parte della Presidenza. Annuncia pertanto che i senatori del Gruppo PD abbandoneranno i lavori della Commissione.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) si associa alle considerazioni del senatore Parrini e abbandona i lavori.
Posto ai voti, l'emendamento 1.0.3 è respinto.
Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore DE PRIAMO (*FdI*) e il sottosegretario MOLTENI esprimono parere favorevole sugli emendamenti 2.3 e 2.4.
Sulle restanti proposte emendative, riferite all'articolo 2, formulano un parere contrario.

Il senatore DELLA PORTA (*FdI*) e la senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) ritirano i rispettivi emendamenti 2.1 e 2.2, riservandosi di presentare un unico ordine del giorno.
Successivamente, con separate votazioni, vengono approvati gli emendamenti 2.3 e 2.4.
Viene poi posto in votazione e respinto l'emendamento 2.5.

L'emendamento 2.6 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti, mentre la senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 2.7.
Sono quindi dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli identici emendamenti 2.8 e 2.9.
Altresì, è dichiarato decaduto, per assenza dei proponenti, l'emendamento 2.10.
Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*), la Commissione respinge l'emendamento 2.11.
Successivamente, sono dichiarati decaduti, per assenza dei proponenti, gli emendamenti 2.12, 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3.
Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Il relatore DE PRIAMO (*FdI*) e il sottosegretario MOLTENI esprimono un parere favorevole sugli identici emendamenti 3.4 e 3.5, nonché sulle identiche proposte 3.6 e 3.7. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 3.8, nonché sugli identici 3.11 e 3.12.
Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3 esprimono un avviso contrario.
Gli identici emendamenti 3.1 e 3.2, nonché gli emendamenti 3.3 e 3.4 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), la Commissione approva l'emendamento 3.5.

L'emendamento 3.6 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.7, che viene approvato dalla Commissione.
Successivamente viene posto in votazione e approvato l'emendamento 3.8.
Sono quindi dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 3.9 e 3.10.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) annuncia la sottoscrizione, da parte del Gruppo della Lega, delle identiche proposte 3.11 e 3.12.
Sull'emendamento 3.11 interviene il senatore DELLA PORTA (*FdI*) per dichiarazione di voto favorevole.
Le identiche proposte 3.11 e 3.12 sono quindi poste contestualmente in votazione e approvate.
Viene quindi dichiarato decaduto per assenza dei presentatori l'emendamento 3.0.1.

Il sottosegretario MOLTENI fornisce le motivazioni dell'avviso contrario sull'emendamento 3.0.2.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*), che aveva aggiunto la firma nella precedente seduta, ritira la proposta 3.0.2, riservandosi di presentare un ordine del giorno.

Essendosi esaurita la votazione degli emendamenti ai primi tre articoli,
il PRESIDENTE avverte che l'esame del provvedimento proseguirà martedì 11 aprile, alle ore 18 e, successivamente, mercoledì 12 aprile, alle ore 9, ferma restando la possibilità di rimodulare gli orari di convocazione delle sedute sulla base dell'acquisizione dei pareri del Governo e dei tempi di presentazione di eventuali emendamenti governativi.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23,35.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 632

G/632/1/1
Maiorino, Cataldi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge del 2 marzo 2023, n. 16, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina (AS 632);

premesso che:

l'articolo 1 proroga le attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina;

il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, reca Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato;

il Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-*septies* del citato decreto-legge, è costituito dalla rete degli enti locali che, per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata, accedono nei limiti delle risorse disponibili al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo;

impegna il Governo:

a reperire in legge di bilancio, o nel primo provvedimento utile, ulteriori risorse a favore del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo al fine di incrementarlo di 150.000.000 di euro annui per il finanziamento di almeno 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, nonché allo scopo di assicurare una maggiore capacità di accoglienza nel Sistema di Accoglienza e Integrazione.

G/632/2/1
Cataldi, Maiorino

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame proroga fino al 31 dicembre 2023, nuovo termine dello stato di emergenza, le misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina, già adottate in attuazione del decreto-legge n. 21 del 2022 come successivamente rafforzate e rimodulate mediante i decreti-legge n. 50 (articolo 44) e n. 115 del 2022 (articolo 26);

in particolare la disposizione al comma 1, del menzionato articolo 1 stabilisce la prosecuzione dell'accoglienza diffusa per un massimo di 7.000 unità e di risorse pari a 49,6 milioni per l'anno 2023, autorizzando a tal fine anche convenzioni territoriali tra regioni, enti del terzo settore e privati, previo nulla osta del Dipartimento della protezione civile (lettera *a)*); proroga, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'elargizione del contributo di sostentamento (lettera *b)*); finanzia nuovamente, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2023, il contributo *una tantum* finalizzato al rafforzamento, in via temporanea, dei servizi sociali e destinato ai comuni che ospitano un significativo numero di persone richiedenti la protezione temporanea (lettera *c)*);

ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame si prevede, inoltre, un incremento di circa 137,9 milioni di euro per l'anno 2023 delle risorse che finanziano i centri governativi di accoglienza ordinari e straordinari e di 52,3 milioni di euro per il 2023 del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo che finanzia le strutture territoriali della rete SAI (Sistema di accoglienza e integrazione), al fine di proseguire l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina;

in particolare il comma 5, dell'articolo 1 incrementa di 52.295.898 euro per il 2023 il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per garantire la prosecuzione

dell'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina anche nelle strutture territoriali della rete SAI (Sistema di accoglienza e integrazione);

considerato che:

il Sistema di accoglienza e integrazione SAI è costituito dalla rete degli enti locali che per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo;

in generale, rispetto al funzionamento del Sistema citato, spesso tra i posti finanziati e quelli effettivamente attivati nel sistema Sai c'è una differenza molto ampia. Tale circostanza deriva dal fatto che non sempre i Comuni riescono ad attivare tutti i posti per cui avevano fatto domanda e ottenuto il finanziamento, soprattutto per la difficoltà a reperire gli alloggi,

impegna il Governo

ad intraprendere ulteriori iniziative di carattere normativo volte a potenziare la rete del Sistema di accoglienza ed integrazione (SAI), in particolare per quanto concerne la disponibilità di unità abitative e i tempi medi di attesa per accedere alle stesse, in una prospettiva strutturale di lungo termine e non esclusivamente ascritte al contesto emergenziale.

G/632/3/1
Cataldi, Maiorino

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 5 reca, al comma 2, le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;

in particolare, trattasi di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, anche per i minori non accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5, all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;

per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;

in relazione alle riduzioni di spesa disposte con l'Allegato 1, il comma 3, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità ai fini della gestione dell'esercizio finanziario 2023, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari (da rendere entro 15 giorni dall'invio del relativo decreto), possono essere disposte variazioni compensative in ciascuno stato di previsione della spesa tra gli stanziamenti indicati nell'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, purché nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;

le riduzioni delle spese dei Ministeri per missioni e programmi esposte nell'Allegato 1, concernono il finanziamento di disparate e variegate voci degli stati di previsione, tra cui, in particolare, quelle relative al Ministero della difesa, Missione 3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 3.2. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza;

le voci riportate riguardano in generale le risorse inerenti lo svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione della difesa per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale;

con la legge 29 dicembre 2022, n. 197, è stato rifinanziato per il triennio di riferimento il Fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di

difesa nazionale, con 800 milioni di euro per il 2023, 850 milioni per il 2024 e un miliardo di euro nel 2025. Nell'orizzonte quindicennale 2023-2037 il Fondo viene rifinanziato per complessivi 12,95 miliardi di euro. Tali risorse sono di fatto destinate alla realizzazione di sistemi d'armamento,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni che prevedono la variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per lo stanziamento della Missione 3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 3.2. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza al fine di adottare iniziative normative volte ad individuare risorse finanziarie pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023 nell'ambito delle spese per i sistemi d'armamento, al fine di provvedere alle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina, nonché a procedere a una graduale diminuzione delle spese per i sistemi di armamento.

G/632/4/1
Maiorino, Cataldi

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 5 reca, al comma 2, le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;

in particolare, trattasi di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, anche per i minori non accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5, all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;

per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;

in relazione alle riduzioni di spesa disposte con l'Allegato 1, il comma 3, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità ai fini della gestione dell'esercizio finanziario 2023, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari (da rendere entro 15 giorni dall'invio del relativo decreto), possono essere disposte variazioni compensative in ciascuno stato di previsione della spesa tra gli stanziamenti indicati nell'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, purché nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;

le riduzioni delle spese dei Ministeri per missioni e programmi esposte nell'Allegato 1, concernono il finanziamento di politiche pubbliche fondamentali tra cui, in particolare, quelle relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 2 concernente il diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto. Le riduzioni sono tutte in seno alla sicurezza nei trasporti: Programma 2.4 sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario; Programma 2.5 sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo; 2.1 sviluppo e sicurezza della mobilità stradale;

l'adozione delle predette riduzioni appare in netto contrasto con gli obiettivi perseguiti dagli indirizzi dati da questo Parlamento in materia di sicurezza specie in ambito stradale, i dati della Polizia Stradale dicono che, a fronte di un incremento dell'incidentalità complessiva del 7,1 per cento (70.554 contro i 65.852 del 2021), gli incidenti mortali - per un totale di 1.362 - e le vittime (1.489) sono aumentati rispettivamente del 7,8 per cento e dell'11,1 per cento nel 2022,

impegna il Governo:

a valutare la opportunità di destinare alle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina la somma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, riguardante le misure previste dall'articolo 1 comma 493 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, concernenti le società Stretto di Messina, di Rfi e di Anas spa.

G/632/5/1
Cataldi, Maiorino

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 5 reca, al comma 2, le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;

in particolare, trattasi di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, anche per i minori non accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5, all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;

per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a 276,588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;

considerato che:

con particolare riferimento alle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), si tratta di introiti che, in base alle vigenti norme, risultano iscritte sui capitolo di entrata del bilancio statale 3592 e che, in quota parte, vengono riassegnate al capitolo di spesa 1650/MISE «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori»;

i citati introiti sostengono, ad esempio, iniziative in materia di vigilanza del mercato e controlli sulla sicurezza, conformità e qualità dei prodotti e dei servizi; iniziative volte a favorire e rafforzare l'informazione, la formazione, la sicurezza e la tutela dei consumatori mediante azioni nel settore dell'educazione al consumo responsabile e sostenibile nonché nel settore delle competenze digitali dei consumatori; iniziative volte ad aumentare la consapevolezza dei diritti e l'efficacia degli strumenti di tutela dei consumatori attraverso adeguate attività di comunicazione ed informazione, anche in merito alle modalità di opposizione al trattamento di dati per fini pubblicitari e all'anti-contraffazione; iniziative mirate a facilitare l'esercizio dei diritti dei consumatori e la conoscenza delle opportunità e degli strumenti di tutela previsti dal «codice del consumo» e dalle altre disposizioni nazionali ed europee; iniziative tese a favorire, potenziare e rendere effettiva la tutela del consumatore, anche mediante attività di studio e monitoraggio delle attività per i consumatori e per la promozione della concorrenza e la trasparenza dei prezzi, nonché per assicurare il supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi;

il summenzionato capitolo di spesa fa altresì riferimento alle risorse destinate alle regioni, mediante decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico, e da queste ultime utilizzate per l'implementazione di iniziative di potenziamento delle reti territoriali di sportelli qualificati in grado di offrire ai consumatori-utenti assistenza, consulenza, informazione e supporto sulle varie questioni attinenti all'esercizio dei diritti, alle opportunità e ai rimedi previsti dalla legislazione regionale, nazionale ed europea a tutela del consumatore;

valutato, altresì, che:

il corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato e derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative da parte dell'AGCM, alla data del 22

febbraio 2023 non riassegnate ai pertinenti programmi, appare quindi sacrificare una più ampia tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in qualità di consumatori ed utenti di beni e servizi,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni che, al fine di provvedere alle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina, dispongono l'utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, adottando iniziative normative volte ad individuare ulteriori risorse finanziarie pari a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, di tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi, ai fini di cui in premessa.

G/632/6/1
Cataldi, Maiorino

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 5 reca, al comma 2, le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;

in particolare, trattasi di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi Ucraina, anche per i minori non accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5, all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;

per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;

in relazione alle riduzioni di spesa disposte con l'Allegato 1, il comma 3, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità ai fini della gestione dell'esercizio finanziario 2023, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari (da rendere entro 15 giorni dall'invio del relativo decreto), possono essere disposte variazioni compensative in ciascuno stato di previsione della spesa tra gli stanziamenti indicati nell'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, purché nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;

le riduzioni delle spese dei Ministeri per missioni e programmi esposte nell'Allegato 1, concernono il finanziamento di disparate e variegate politiche pubbliche tra cui, in particolare:

a) quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Missione 3. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma 3.2. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva;

b) quelle relative al Ministero dell'istruzione e del merito, Missione: 1, istruzione scolastica per 15.000.000 di euro. Programma: 1.6 Istruzione del primo ciclo per 1.500.000 euro; Programma: 1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale per 13.500.000 euro;

c) quelle relative al Ministero dell'Università e Ricerca, Missione: 1. Ricerca e innovazione. Programma: 1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata per 7.500.000 euro;

d) quelle relative al Ministero della Cultura, Missione 1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici per 8.000.000 di euro: Programma: 1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale per 5.000.000, Programma: 1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo per 3.000.000 di euro;

e) quelle relative al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Missione 5. Energia e diversificazione delle fonti energetiche. Programma: 5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico, per un importo pari a 15 milioni di euro;

f) quelle relative al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione;

g) quelle relative al Ministero dell'interno Missione 1. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio, *Programma: 1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo,* per il quale è disposta una riduzione pari a 8, 7 milioni di euro e Missione 3. Ordine pubblico e sicurezza, *Programma: 3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia,* per il quale è disposta una riduzione pari a 10 milioni di euro,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni che, al fine di provvedere alle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina, dispongono la variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione della spesa dei ministeri di cui in premessa, al fine di reperire nel primo provvedimento utile, o in legge di bilancio, le risorse necessarie a garantire l'idoneo finanziamento delle relative politiche pubbliche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della cultura, ambientali, agricole e della sicurezza.

G/632/7/1
Maiorino, Cataldi

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 5 reca, al comma 2, le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;

in particolare, trattasi di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi Ucraina, anche per i minori non accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5. all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;

per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1. della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023. non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;

in relazione alle riduzioni di spesa disposte con l'Allegato 1. il comma 3, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità ai fini della gestione dell'esercizio finanziario 2023, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari (da rendere entro 15 giorni dall'invio del relativo decreto), possono essere disposte variazioni compensative in ciascuno stato di previsione della spesa tra gli stanziamenti indicati nell'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, purché nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;

le riduzioni delle spese dei Ministeri per missioni e programmi esposte nell'Allegato 1, concernono il finanziamento di disparate e variegate politiche pubbliche tra cui, in particolare, quelle volte alla promozione della pace e della sicurezza internazionale, alla promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico, al finanziamento per spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche sociali e di inclusione attiva, al sostegno tramite il sistema della fiscalità per la competitività e lo sviluppo delle imprese, agli investimenti nell'istruzione del primo ciclo, all'attuazione delle funzioni del Ministero dell'interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture, alla

pianificazione e coordinamento Forze di polizia, nonché al sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni relative alle variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, di cui in premessa, assicurando il rispetto del parere espresso dalle Commissioni parlamentari ai sensi del comma 3, dell'articolo 5, del provvedimento in esame.

G/632/8/1
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina,

premesso che:

la guerra in Ucraina ha portato in Europa oltre 13 milioni di sfollati, principalmente donne e bambini e che il prolungarsi del conflitto ha richiesto che le scuole e i servizi socio-educativi fossero pronte ad attivare interventi di accoglienza e sostegno adeguati;

l'inserimento a scuola, inevitabile con il protrarsi della guerra, richiede, poi, di tenere in considerazione il peso del carico cognitivo richiesto agli studenti, che spesso, soprattutto nella secondaria, mantengono attivo anche il canale scolastico a distanza con l'Ucraina,

considerato che

sarebbe necessario l'ausilio nelle istituzioni di ulteriori figure professionali, quali mediatori interculturali ed educatori vista l'indefinitezza della condizione vissuta, che si ripercuote sulla progettualità, di adulti e adolescenti in particolare. Quest'ultimo aspetto rappresenta una sfida particolarmente importante dal punto di vista educativo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare ulteriori risorse economiche da stanziare a favore di politiche di accoglienza e istruzione al fine di prevedere azioni e interventi dotati di flessibilità, che tengano conto del permanere di una doppia progettualità (rientro in patria e inserimento nel paese di accoglienza) e che considerino l'eventualità di cambiamenti e interruzioni repentine legate al mutare delle condizioni contingenti in Ucraina.

Art. 1

1.1
Cataldi, Maiorino

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. Per i fini di cui al comma 1, attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati nel territorio nazionale e consentire una più rapida trattazione delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, è differito al 31 agosto 2023.
5-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari complessivamente a euro 19.961.457 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.2
Cataldi, Maiorino

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Il Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza annuale, una relazione in ordine al funzionamento del sistema di accoglienza e alle misure adottate per fronteggiare l'afflusso di stranieri sul territorio nazionale, a tal fine ivi riportando i dati relativi all'ubicazione, alla ricezione, alla gestione e alle procedure autorizzative di ciascuna delle strutture di cui al comma 4, nonché i dati sull'entità e l'utilizzo delle risorse finanziarie, anche di assegnazione

comunitaria, finalizzate alla gestione dei flussi migratori e alle misure per l'inclusione e l'integrazione degli stranieri. In sede di prima applicazione, la relazione è trasmessa entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

1.3
Maiorino, Cataldi

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, il Ministro dell'Interno dispone l'incremento, da parte delle autorità responsabili, delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione dei centri di cui al comma 4, in particolare in ordine al rispetto delle convenzioni stipulate con gli enti gestori dei centri medesimi e ai criteri di gestione previsti dalle disposizioni normative e regolamentari. Le risultanze delle verifiche periodiche sono pubblicate sul sito internet del dicastero e trasmesse alle Camere.».

1.4
Cataldi, Maiorino

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Gli enti gestori dei centri di cui al comma 4 pubblicano sul proprio sito internet o sul sito del Ministero dell'Interno, la rendicontazione della gestione, in ordine alle spese effettivamente sostenute e alle entrate percepite, redatta secondo i criteri stabiliti nelle convenzioni stipulate.».

Art. 2

2.1
Gelmini

Al comma 1 sostituire le parole «31 dicembre 2023» *con le seguenti:* «4 marzo 2024».

2.2
Gelmini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. La proroga della validità dei permessi di soggiorno, di cui al comma precedente comporta, per il medesimo periodo, la proroga dell'iscrizione dei titolari presso le ASL e del loro diritto di accesso all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale, così come previsto dagli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022.»

Art. 3

3.1
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Alla rubrica , dopo le parole: «provenienti dall'Ucraina», *aggiungere le seguenti*: «, dalla Siria e dalla Turchia».

3.0.1
Gelmini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 3-*bis*.**
(Programma di istruzione universitaria di giovani ucraini)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Università è stanziato un fondo di 15 milioni di euro destinato al finanziamento di un programma di istruzione rivolto a giovani ucraini tra i 18 e i 29 anni, per la frequenza di corsi presso le Università e gli Istituti Tecnici Superiori in Italia.
2. I principi di selezione degli studenti, che devono privilegiare giovani provenienti da zone militarmente occupate dalla Russia o in prossimità delle zone di occupazione, i criteri di determinazione degli importi da corrispondere loro a titolo di borsa di studio e gli aspetti organizzativi del programma di istruzione, di

cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del Merito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque in tempo utile per assicurarne l'operatività per l'inizio dell'anno accademico 2023-2024.»

Art. 4

4.1
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, dopo le parole: «in atto in Ucraina» *inserire le seguenti*: «e per evadere le pratiche giacenti presso l'ufficio immigrazione di Roma e Milano».

4.2
Maiorino, Cataldi

Al comma 1, dopo le parole: «presso quest'ultima» *inserire le seguenti*: «e presso le commissioni e sezioni territoriali».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «la Commissione stessa risulta non sufficientemente dotata», *con le seguenti*: «le stesse risultano non sufficientemente dotate».

4.0.1
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-*bis.*

(Modifiche al decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

All'articolo 1, comma 2-*bis*), del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), le parole: "senza ritardo" sono soppresse;

b) alla lettera f), le parole: "né impedito di raggiungere il porto di sbarco" sono soppresse.».

4.0.2
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-*bis.*

(Modifiche al decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

All'articolo 1, comma 2-*bis*), del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, alla lettera d) dopo le parole: "senza ritardo" sono inserite le seguenti: "salvo che sulla rotta debbano prestare soccorso a persone in pericolo di vita"».

4.0.3
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.4-*bis.*

(Modifiche al decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

All'articolo 1, comma 2-*bis*), del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", senza però precludere in alcun modo al comandante la possibilità di effettuare ulteriori salvataggi qualora ne venisse a conoscenza dopo aver ricevuto l'assegnazione del medesimo porto."».

4.0.4
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.
(Modifiche al decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

All'articolo 1, comma 2-*bis*), del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-*bis*) Il porto di sbarco deve essere un porto sicuro, come previsto dalle norme internazionali, e assegnato secondo i criteri indicati nelle raccomandazioni e linee guida dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) e dell'UNHCR."».

4.0.5
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.
(Modifiche al decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

All'articolo 2 comma 2-*bis*), del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, alla lettera f), le parole: "né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco" sono soppresse.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 591

Art. 1

1.2 (testo 2)
Zanettin, Matera

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Ai fini della predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri sente i ministri competenti per materia, gli iscritti al registro di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il predetto decreto è adottato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il decreto è comunque adottato.».

1.19 (testo 2)
Occhiuto, Ternullo, Pirovano, Spelgatti, Tosato

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Con i decreti di cui al presente articolo possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

5-*ter.* Per le medesime finalità di cui al comma 5, all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis.* Al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, e secondo le procedure di cui agli articoli 22 e 24, in quanto compatibili, può essere autorizzato l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio."».

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 11 APRILE 2023

49ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 18.

IN SEDE REFERENTE

(591) *Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 5 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella scorsa seduta, sono stati votati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 3.

Comunica che, alla luce della dichiarazione sullo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale in relazione ai flussi migratori, adottata dal Consiglio dei ministri in data odierna, il sottosegretario Molteni sta verificando se vi sia una ricaduta sugli emendamenti d'iniziativa governativa.

Pertanto, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 12 aprile, quando il Governo sarà in grado di pronunciare il parere sui restanti emendamenti e di presentare le proprie proposte di modifica. In base alla portata degli emendamenti governativi, si potrà valutare quando fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti e come proseguire i lavori.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene condivisibile la proposta sull'organizzazione dei lavori. Tuttavia, chiede che la Presidenza si faccia parte attiva nei confronti del Governo per sollecitare - a tutela delle prerogative parlamentari - il rispetto del sistema delle fonti, cioè l'esigenza che eventuali nuove questioni siano affrontate con un ulteriore decreto-legge e non inserite, mediante emendamenti, nel provvedimento in corso di conversione.

Il PRESIDENTE assicura che trasmetterà al Governo la preoccupazione espressa dal senatore Giorgis, sottolineando che la valutazione in corso sugli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza appare in linea con la sua richiesta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,45.

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 12 APRILE 2023
50ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.
La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE
(591) *Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare*
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 11 aprile.
Riprende l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 4 a 11.
Il sottosegretario MOLTENI esprime parere contrario sull'emendamento 4.1 e chiede di accantonare gli emendamenti 4.2 e 4.3. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento 4.4. Chiede di accantonare gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2.
Esprime parere favorevole sull'emendamento 4.0.3, limitatamente al comma 2, e contrario sull'emendamento 4.0.4.
Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 5.1 e contrario sugli emendamenti identici 5.2 e 5.3 e sull'emendamento 5.0.1.
Esprime parere contrario sull'emendamento 6.1 e chiede di accantonare l'emendamento 6.2. Il parere è contrario altresì sugli emendamenti 6.3 e 6.4, mentre l'emendamento 6.5 è accantonato su richiesta del senatore Cataldi per un supplemento di riflessione. Esprime parere contrario sull'emendamento 6.6. Sugli identici emendamenti 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3 e 6.0.4 esprime un parere contrario, anticipando la disponibilità ad accogliere un eventuale ordine del giorno. Invita i proponenti dell'emendamento 6.0.5 a ritirarlo e a trasformarlo in ordine del giorno. Il parere è contrario sugli emendamenti 6.0.6 e 6.0.7. Invita i proponenti dell'emendamento 6.0.8 a ritirarlo e a trasformarlo in ordine del giorno. Il parere sull'emendamento 6.0.9 è favorevole a condizione che sia riformulato come segue: «All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Sono altresì erogate le prestazioni di accoglienza materiale, assistenza sanitaria e assistenza sociale e psicologica, secondo le disposizioni analitiche contenute nel capitolato di gara di cui all'articolo 12"».
Esprime parere contrario sugli emendamenti identici 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4, nonché sugli emendamenti 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13 e 7.14. Chiede di accantonare gli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2. Invita i proponenti dell'ordine del giorno 7.0.3 a trasformarlo in ordine del giorno. Chiede infine di accantonare gli emendamenti 7.0.4 e 7.0.5.
Esprime parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6. Chiede di accantonare l'emendamento 8.7. Esprime parere contrario sugli emendamenti 8.8, 8.9 e 8.0.1.
Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 e favorevole sugli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2.
Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti identici 10.1, 10.2 e 10.3, nonché sugli emendamenti 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 e 10.8. Chiede di accantonare gli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2.
Infine, esprime parere contrario sull'emendamento 11.1.

Il relatore DE PRIAMO (*FdI*) esprime parere conforme a quello del Governo.

Il PRESIDENTE chiede quali tempi siano previsti per il deposito in Commissione degli emendamenti d'iniziativa governativa, anche al fine di prevedere un termine congruo per eventuali subemendamenti.
Il sottosegretario MOLTENI annuncia che saranno presentati, presumibilmente nel pomeriggio, alcuni emendamenti, che al momento sono al vaglio dei Ministeri competenti, tra cui quello dell'economia e delle finanze per la verifica degli effetti finanziari.

Il PRESIDENTE sottolinea che la richiesta di accantonamento di alcuni emendamenti è motivata dal fatto che queste proposte saranno sostanzialmente assorbite da quelle del Governo. Propone pertanto di proseguire l'esame del disegno di legge in titolo nella seduta già convocata per le ore 20 di oggi o, comunque, al termine dei lavori dell'Assemblea.
La Commissione conviene.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) formula considerazioni critiche sulle dichiarazioni rilasciate dal Presidente ad organi di stampa, nelle quali sostanzialmente il ritardo nell'esame del provvedimento è stato imputato all'ostruzionismo dell'opposizione. Sottolinea che in realtà sono i continui rinvii chiesti dal Governo a causare uno slittamento della conclusione dell'*iter* in sede referente.

Il PRESIDENTE precisa di aver risposto a una sollecitazione di un giornalista sulla richiesta dei Capigruppo delle opposizioni della Camera dei deputati di poter disporre di un periodo di tempo congruo per l'esame del provvedimento, ipotizzando un ritardo nella conclusione dei lavori nel caso che le opposizioni decidessero, legittimamente, di esercitare pratiche ostruzionistiche.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che il procrastinarsi dei lavori in Commissione non è certo da addebitare al legittimo esercizio, da parte delle opposizioni, degli strumenti previsti dal Regolamento. A suo avviso, sono semmai i continui rinvii chiesti dal Governo a causare una compressione dei tempi a disposizione dell'altro ramo del Parlamento per l'esame del disegno di legge in titolo. Tale atteggiamento finisce per determinare un monocameralismo di fatto perfino su provvedimenti complessi come quello in discussione. Per evitare lo svilimento delle prerogative parlamentari, sarebbe opportuno prevedere specifiche riforme istituzionali, di cui invece, al momento, non vi è traccia nelle linee programmatiche del Ministro competente.

Il PRESIDENTE precisa di aver svolto solo una riflessione sull'organizzazione dei lavori. Ricorda che la scorsa settimana si sono resi necessari alcuni rinvii in attesa dei prescritti pareri delle Commissioni consultive. In ogni caso, prima delle festività pasquali è iniziata la votazione sugli emendamenti, che si potrà concludere questa settimana, quindi in tempo per l'esame in Assemblea, previsto per il 18 aprile, qualora le opposizioni non decidano di ricorrere, sia pure legittimamente, a strumenti ostruzionistici.
Il sottosegretario MOLTENI evidenzia che il fenomeno migratorio, pur avendo ormai assunto un carattere strutturale, sta certamente attraversando una fase di acuta emergenza, a fronte della quale il Governo sta adottando con serietà ed equilibrio tutti gli strumenti necessari, in attesa dell'indispensabile intervento delle Istituzioni europee, considerata la dimensione ormai globale dei flussi migratori.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) fa presente che l'ipotesi formulata dal Presidente circa l'eventuale ricorso all'ostruzionismo da parte delle opposizioni è legata alla eventuale presentazione da parte del Governo di emendamenti recanti misure che dovrebbero più opportunamente essere oggetto di un ulteriore e apposito decreto-legge, considerato l'elevato numero di proposte accantonate. Inoltre, evidenzia che l'attuale atteggiamento del Governo nei confronti dell'Unione europea non favorisce certo la collaborazione delle Istituzioni europee richiesta dall'Italia. Ne consegue quindi che la percorribilità della scansione temporale delineata dal Presidente è subordinata alla portata normativa e ai tempi di presentazione degli emendamenti governativi.
Infine, chiede di conoscere i motivi della contrarietà del Governo sull'emendamento 3.0.2, relativo ai cittadini russi a rischio di persecuzione, su cui anche il Presidente aveva espresso

un orientamento favorevole, che è stato ritirato la scorsa settimana, solo dopo che le opposizioni avevano abbandonato i lavori per protesta.

Il PRESIDENTE sottolinea che l'emendamento 3.0.2 non è stato considerato decaduto, in virtù della sottoscrizione della senatrice Gelmini che - su invito del Governo - ha preannunciato la presentazione di un ordine del giorno in materia. Il parere sull'emendamento era contrario in quanto considerato ultroneo, dal momento che la relativa proposta normativa è già prevista dall'ordinamento. Tuttavia, per ragioni politiche e umanitarie, si era convenuto sulla opportunità di sollecitare il Governo a un particolare riguardo nei confronti dei cittadini russi che rischiano di essere oggetto di persecuzione nel loro Paese. Sull'ordine del giorno, pertanto, auspica che vi sia un orientamento unanime della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

GIOVEDÌ 13 APRILE 2023

52ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello e per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(591) ***Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, mercoledì 12 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati gli ordini del giorno G/591/12/1 (già em. 3.0.2) e G/591/13/1 (già em. 1.13), pubblicati in allegato.

Il sottosegretario MOLTENI deposita l'emendamento 5.0.100 (pubblicato in allegato). Annuncia che a breve sarà presentato un ulteriore emendamento d'iniziativa governativa.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare per le ore 15 di domani, venerdì 14 aprile, il termine per i subemendamenti all'emendamento 5.0.100 del Governo. Qualora il secondo emendamento fosse presentato oltre le ore 15,30 di oggi, il termine per i subemendamenti ad esso relativi sarà fissato entro le 24 ore successive.

Propone quindi di riprendere i lavori lunedì 17 aprile, in una seduta da convocare alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

G/591/12/1 (già 3.0.2)
Gelmini

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,

premesso che
moltissimi cittadini russi corrono seri rischi di discriminazione, persecuzione e violenze in particolare:

a) per essersi sottratti agli obblighi militari;
b) per l'appartenenza a organizzazioni politiche, sociali e culturali giudicate estremiste e qualificate come illegali da parte della Federazione russa;
c) per il fatto di essere accusati di violazione degli articoli del codice penale che colpiscono il dissenso politico, accusando i dissenzienti di partecipazione alla guerra a fianco del nemico e collaborazione confidenziale con gli stranieri, di raccolta e trasmissione di informazioni al nemico e di istigazione ad azioni contro la sicurezza dello Stato, di diffusione di notizie false o diffamatorie sulle forze armate, di "propaganda gay" e di partecipazione a manifestazioni non autorizzate.

impegna il Governo ad adottare le iniziative necessarie per assicurare che i permessi rilasciati in favore di cittadini della Federazione russa soggiornanti in Italia, in scadenza o comunque scaduti dopo il 24 febbraio 2022, siano rinnovati fino al 30 giugno 2024, quando i titolari dimostrino di essere a rischio di discriminazione, persecuzione e violenza nella Federazione russa, fatti salvi i casi più gravi in cui ricorrano i presupposti per il riconoscimento di forme di protezione internazionale, nonché per garantire il nulla osta al lavoro subordinato e al lavoro stagionale ai cittadini della Federazione russa, per i quali sia stata presentata la domanda diretta a instaurare un contratto di lavoro e che risultino già presenti sul territorio nazionale, a condizione che questi dimostrino di essere a rischio di discriminazione, persecuzione e violenza nella Federazione russa.

G/591/13/1 (già 1.13)
De Carlo, Della Porta, Lisei, Spinelli

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (A.S. 591);

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale sul territorio nazionale dei lavoratori stranieri, prevedendo che per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono definite, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
il decreto di cui sopra indica i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso che devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; il medesimo decreto indica inoltre le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri, per le causali stabilite dal decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere il termine di dieci giorni dalla pubblicazione dei decreti che definiscono le quote, entro il quale il datore di lavoro provvede a confermare la richiesta di assunzione secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza rinnovo della domanda ed allegazione della documentazione necessaria, se la stessa è già stata regolarmente presentata in sede di prima istanza.

Art. 5

5.0.100
Il Governo

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 5-*bis*.
(Misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera)

1. Per la realizzazione dei punti di crisi e delle strutture di cui all'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dei centri di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto. Per le finalità di cui al presente comma, limitatamente ai punti di crisi e alle strutture di cui al citato articolo 10-*ter*, il Ministero dell'interno è autorizzato ad avvalersi delle risorse previste dall'articolo 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. Fino al 31 dicembre 2025, al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nel punto di crisi di Lampedusa in relazione a situazioni di particolare affollamento, il Ministero dell'interno, può avvalersi, per la gestione del predetto punto di crisi, della Croce Rossa Italiana, con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto. Sono assicurate le prestazioni previste, per tale tipologia di struttura, dallo schema di capitolato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

3. All'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"*1*-bis*. Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo, gli stranieri ospitati presso i punti di crisi di cui al comma 1 possono essere trasferiti in strutture analoghe sul territorio nazionale, per l'espletamento delle attività di cui al medesimo comma. Al fine di assicurare la coordinata attuazione degli adempimenti di rispettiva competenza, l'individuazione delle strutture di cui al presente comma destinate alle procedure di frontiera con trattenimento e della loro capienza è effettuata d'intesa con il Ministero della giustizia.*".

4. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"*2*-bis*.* Nelle more dell'individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi di cui all'articolo 9 o nelle strutture di cui al presente articolo, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, per il tempo strettamente necessario, in strutture di accoglienza provvisoria individuate con le modalità di cui al comma 2. In tali strutture sono assicurate le prestazioni concernenti il vitto, l'alloggio, il vestiario, l'assistenza sanitaria e la mediazione linguistico-culturale, secondo le disposizioni contenute nello schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12.".

5. Al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nei punti di crisi di cui all'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare, con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto, uno o più contratti per l'affidamento del servizio di trasporto marittimo dei migranti ivi presenti, nel limite massimo complessivo di euro 8.820.000 per l'anno 2023, di euro 13.176.000 per l'anno 2024 e di euro 13.140.000 per l'anno 2025. Per le attività istruttorie di natura tecnico-amministrativa e per le procedure di affidamento del servizio di cui al presente comma, il Ministero dell'interno può provvedere per il tramite dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro 35.136.000 per il triennio 2023 - 2025, si provvede:

a) quanto ad euro 8.820.000 per l'anno 2023, mediante.

b) quanto ad euro 13.176.000 per l'anno 2024, mediante.

c) quanto ad euro 13.140.000 per l'anno 2025, mediante.

Art. 5-*ter*

(Modifiche al sistema di accoglienza)

1. All'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, le parole "*anche i richiedenti protezione internazionale e*," sono soppresse;

b) al comma 1-*bis*, sono aggiunte in fine le seguenti parole ", nonché i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). ";

c) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. I titolari di protezione internazionale e i titolari dei permessi di soggiorno di cui alle lettere a), a-*bis*), b), c), d), e), f) e g) del comma 1, che, salvo casi di forza maggiore, non si presentano presso la struttura di destinazione individuata dal servizio centrale, di cui al comma 5, entro sette giorni dalla relativa comunicazione decadono dalle misure di accoglienza di cui al presente articolo, fatto salvo il ricorrere di obiettive e motivate ragioni di ritardo, secondo la valutazione del Prefetto della provincia di provenienza del beneficiario.".

d) al comma 2-*bis*, lettera *a*), dopo le parole: "i richiedenti protezione internazionale" sono aggiunte le seguenti: "di cui al comma 1-bis e all'articolo 9, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142";

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 2, le parole: "Le funzioni di prima assistenza sono assicurate" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 9 e dall'articolo 1-*sexies*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata";

2) il comma 3 è abrogato;

b) all'articolo 9:

1) le parole: "di prima accoglienza", in rubrica e ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "di accoglienza";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. "Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, comma 1, può essere accolto, sulla base delle specifiche esigenze e nel limite dei posti disponibili, nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.";

3) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

4) il comma 4-*bis* è abrogato;

5) al comma 4-*ter*, le parole: "del trasferimento prioritario del richiedente di cui al comma 4-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "del trasferimento del richiedente di cui al comma 1-*bis*";

c) all'articolo 11, il comma 3 è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai richiedenti protezione internazionale presenti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

4. I cittadini afghani richiedenti protezione internazionale che, a seguito della grave crisi determinatasi in Afghanistan, fanno ingresso nel territorio nazionale in attuazione delle operazioni di evacuazione effettuate dalle autorità italiane, anche in ragione del servizio prestato al precedente governo afghano e alla comunità internazionale che lo coadiuvava, possono essere accolti anche nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Resta fermo quanto previsto dal decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, dalle ordinanze di protezione civile e dalle ulteriori disposizioni normative adottate in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5-*quater*

(Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "*Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza*";

b) al comma 1:

1) la lettera *e*) è soppressa;

2) conseguentemente, alla lettera *d*), il segno di interpunzione ";" è sostituito dal seguente ".";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi di violazione grave o ripetuta, da parte del richiedente protezione internazionale, delle regole della struttura in cui è accolto, ivi compresi il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero in caso di comportamenti gravemente violenti, anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza, il prefetto, fatta salva la facoltà di disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura, adotta una o più delle seguenti misure:

a) esclusione temporanea dalla partecipazione ad attività organizzate dal gestore del centro;

b) esclusione temporanea dall'accesso a uno o più dei servizi di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, ad eccezione dell'accoglienza materiale;

c) sospensione, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi, o revoca dei benefici economici accessori previsti nel capitolato di gara d'appalto di cui all'articolo 12.";

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Le misure di cui al presente articolo sono adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità e tenuto conto della situazione del richiedente, con particolare riferimento alle condizioni di cui all'articolo 17 e sono motivate. I provvedimenti adottati dal prefetto nei confronti del richiedente sono comunicati alla commissione territoriale competente all'esame della domanda di protezione internazionale.";

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi di violazione delle regole del centro, il gestore richiama formalmente il richiedente e, quando ricorrano i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al comma 2, trasmette tempestivamente alla prefettura una relazione sui fatti.";

f) al comma 5:

1) al primo periodo, dopo le parole: "Il provvedimento di", sono aggiunte le seguenti : "riduzione o";

2) al secondo periodo, le parole: "di revoca" sono soppresse.».